

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE
DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno III. Fasc. 4: Ottobre-Dicembre
1916



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1916

Anno III. Fascicolo 4 - Ottobre-Dicembre 1916

INDICE DEL FASCICOLO

ZDEKAUER L. L'Archivio ex-pontificio a Macerata e le carte che ne rimangono (<i>continuaz.</i>) p.	285-293
SPANO G. I recenti decreti per gli Archivi di Stato «	294-305
Varietà: Documenti per la storia degli archivi e delle biblioteche «	306-307
Necrologia: MUNICCHI ALFREDO. <i>Ernani Dominici</i> «	308-309
Bibliografie: TRAVALI GIUSEPPE. <i>Mussomeli dall'origine all'abolizione della feudalità di GIUSEPPE SORGE</i> «	310-311
E. C. - Annunzi bibliografici di pubblicazioni dei signori: <i>Sorbelli, Héry, Marre, Faloci Pulignani, Michel, Corsini, Manaresi, Pecchiati, Dalla Santa, Spado- ni, Padiglione, del Bollettino del Comune di Na- poli, dell'on. Fortunato, Pantanelli, De Blasiis</i> «	312-316
Notizie: Modifiche al regolamento e attribuzioni dell'ispet- tore generale degli archivi di Stato - Personale - Necrologio - Scuole di paleografia - Carteggi di guerra - Studiosi negli archivi italiani - Gli archivi e la guerra - Palazzo di Venezia - Convegno dei Conservatori degli archivi notarili «	316-322
Publicazioni pervenute in cambio o in dono:	
a) periodici «	322
b) pubblicazioni varie «	322-324
Indice dell'annata III «	325-326

Col IV.^o fascicolo termina la terza annata di questa rivista; che, non ostanti le vicende tremende e le crisi suscitate dall'immane conflagrazione in mezzo a cui viviamo, è riuscita a superare tutte le difficoltà sorte ad ostacolarne la vita così nel campo economico, come in quello scientifico. Sorretta dalla benevolenza di coraggiosi ed equanimi associati, accolta da sempre crescente favore nella Penisola e all'Estero, cui ha scoperto tutta una ignota brigata sempre più numerosa e variata di dotti e competenti collaboratori, tutta una cultura scientifica sconosciuta o almeno creduta privilegio soltanto di pochi eruditi, essa è forse uno dei rari periodici speciali, che, impavidi, abbiano resistito al turbine, che tutto investe, siano comparsi quasi sempre regolarmente, non abbiano scemato nè mutato volume e carta, abbiano, in mezzo alla spaventosa mischia dell'umanità, continuata la propria strada. Mentre alla frontiera fratelli e colleghi numerosissimi combattevano in prima linea e anche morivano per la Patria, essa sostenne nel proprio campo, come rappresentante di questi valorosi, e di coloro che non potevano imitarli, le ragioni dell'itala sapienza; di cui, sia pure in cerchio ristretto, dimostrava ed affermava solennemente la maturità, se non la preminenza.

Anche questa fu ed è una battaglia che si combatte per l'Italia: per l'Italia d'oggi, e, più ancora, per quella di domani. L'abbiamo sinora vinta, e speriamo di continuare a vincerla: sicchè, a pace firmata, la Patria nostra abbia a trovarsi, di fronte agli stranieri, ricca di un ramo dello scibile, sinora scarsissimamente coltivato nella Penisola; maggiormente disciplinata e sviluppata in materia e più conscia della propria perizia e del valore di tutto un rispettabile manipolo di suoi figli, che, anche essi, le intrecciano un serto di onore e di compiacimento.

Ringraziando, adunque, i benevoli nostri associati e collaboratori dell'appoggio, validamente concesso all'ardita nostra impresa di tre anni addietro, in tempi per loro stessi gravi, e lodandoli quindi per l'alto senso di abnegazione che, superando le miserie della vita, hanno voluto dimostrare per il progresso della scienza, per l'onore

della Patria, ci accingiamo a iniziare la quarta annata. Nulla essendo innovato nel nostro programma, speriamo che anche ora ci sorreggeranno il concorso e l'appoggio di coloro che finora ci hanno aiutato. E pertanto, apriamo, sino da questo istante, l'abbonamento alla IV.^a annata della rivista; che per coloro, i quali vorranno pagarlo prima dell'uscita del primo fascicolo trimestrale, sarà quello sinora corrente con pochi centesimi di aggiunta per le modificazioni apportate dal Governo ad alcune leggi: vale a dire L. 10, 30.

Per coloro che credessero rimandare il saldo del proprio abbonamento a dopo la comparsa del primo fascicolo, l'abbonamento sarà di lire 15, 30 in vista delle spese maggiori, che gravano sull'amministrazione e di cui si crede bene esentare gli abbonamenti anticipati.

Per l'Estero e per l'annata compiuta e per tutte le annate sinora comparse, il prezzo è portato alla somma di L. 20, 50.

L'Amministrazione non risponde dei disguidi postali. Gli associati che, date le condizioni attuali, temessero di non ricevere i fascicoli, dovrebbero aggiungere al prezzo di abbonamento la spesa di raccomandazione in L. 0, 40 per l'Italia e L. 1 per l'Estero. Gli abbonamenti si ricevono in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.º 287.



L'Archivio ex-pontificio a Macerata e le carte che ne rimangono

(continuazione)

II.

L'ARCHIVIO DELLA CURIA GENERALE

11.) Dell' Archivio della Curia generale, è impossibile dare, per ora, una compiuta relazione, e ciò per due ragioni: prima di tutto, per le condizioni in cui sono ridotte le carte dei Tribunali, in mezzo alle quali stanno confuse quelle della Curia generale, non distinguendosi più, nè uffici, nè serie, nè data di tempo a cui appartenevano. Ma anche ove si riesca a distinguere le serie, lo stesso organamento mal noto degli uffici, che a questo archivio hanno dato vita, crea nuove, e non lievi difficoltà intrinseche. Per cui credo poter dire, che sia già molto, aver potuto distinguere, in mezzo ad una così ingente mole di carte disperate, l'Archivio della Curia generale; di aver definita in qualche modo la sua indole e struttura, ed il nesso che lo lega agli uffici del governo provinciale, ed alle stesse leggi dello Stato della Chiesa.

Le serie principali di cui fin' ora si distingue in qualche modo l'ordinamento interno, sono quelle appartenenti alla *Cancellaria del Rettore*, e quelle della *Curia d'appello*.

Il termine *Curia Generale, maior curia*, significa tutto l'insieme degli uffici centrali della provincia. Esso abbraccia quindi, anzitutto, e per eccellenza, l'ufficio del Rettore, a cui sono affidate le funzioni amministrative e di governo; in secondo luogo gli uffici giudiziari, affidati ai Giudici della Curia e dei 4 Presidati, e ad un Collegio locale di *Advocati et Procuratores*, antichissimo, e di attribuzioni non ancora ben studiate; in terzo luogo, gli uffici finanziari, con a capo il Tesoriere della Marca d'Ancona.

In senso più stretto, e specifico invece, la parola *Curia Generale*, serve ad indicare i soli uffici, a cui è affidata l'amministrazione della giustizia. Questa distinzione è d'importanza anche per le vicende dell'Archivio stesso. Imperocchè assai presto furono separate le carte di governo da quelle giudiziarie. E siccome al *Rector Marchie* si può ricorrere *tam appellationis quam simplicis querimonie cause* (THEINER I N. 480 pag. 310, 1290, 6 Sett. cfr. N. 484 pag. 314), così, queste carte giudiziarie, alla loro volta, dovrebbero assestarsi in due serie distinte di prima e di seconda istanza. Ma non è così: ed è a stento mantenuta la stessa distinzione in Atti civili e criminali, come meglio vedremo in seguito. L'ufficio e le carte del Tesoriere, infine, formano gruppo a se, ma che ha per noi interesse minore, perchè improntato non già a tradizioni regionali, ma ai criteri generali dell'amministrazione finanziaria centrale della Chiesa.

12.) L'Archivio della Curia generale, inteso nel senso più ampio della parola, fu certamente il principale fra gli Archivi centrali della Marca d'Ancona. La sua formazione è dovuta all'assetto definitivo del dominio pontificio, e si connette intimamente con la formazione degli uffici provinciali sotto la guida dei Rettori delle Marche. Furono tra questi, sino dal Dugento, alcuni tra i più illustri canonisti, come SINIBALDO FIESCHI (1236) e GUGLIELMO DURANTE (1296), lo *Speculator*. E siccome questi uffici sono regolati in gran parte da Costituzioni regionali della Marca, e dei suoi Rettori, — consacrazione frequente di un antico diritto consuetudinario, e di un'amplissima autonomia regionale — così, studiando la formazione di questo Archivio, ci troviamo di fronte a un duplice problema; quello del diritto legittimo che emana dallo Stato, e dal potere centrale; e quello

del diritto regionale che può derivare dalle Costituzioni del Rettore, ma anche da deliberazioni ed intese del Parlamento provinciale, infine dalla stessa *consuetudo antiqua Marchie*.

13.) La *Camera Rectoris*, come è chiamata nelle Costituzioni della Marca, e nei documenti stessi, contiene l' Archivio centrale della Curia, a cui il *Rector generalis* presiede: l' Archivio di Governo. Ora i Rettori sono due: il *Rector in temporalibus*, la cui giurisdizione ed ufficio ormai sono noti per gli importanti ed ottimi studi del ERMINI e dell' ALOYSI; l' altro il *Rector super spiritualibus*, istituito solo *ad fulcimentum* dell' autorità del primo, ma che ha diversa competenza, diversa la cancelleria, diverso il sigillo. Ognuno dei due, deve quindi avere avuto il suo proprio Archivio, e che forse avevano anche diversa sede. Così mi spiego, che le carte del *Rector super spiritualibus*, sono intieramente perdute, e che fin' ora non sono pervenute a noi, che quelle della Curia temporale. Insomma: l' Archivio che abbiamo innanzi a noi, è quello della Curia del *Rector in temporalibus*.

Nella *Camera Rectoris* sono custodite e registrate anzitutto le Costituzioni pontificie, indirizzate al Rettore delle Marche; in secondo luogo le Costituzioni regionali, emanate dai Rettori stessi. Per i Registri di queste Costituzioni è necessario spendere una parola, perchè contengono le leggi regionali.

Le Costituzioni della Marca d' Ancona, sono, per indole, e per origine, Costituzioni della Curia generale. Col termine: *Constitutiones curie* II. 19. 86. 27 sono indicate nei documenti pubblici fino alla loro codificazione, compiuta nel 1357 per iniziativa del Cardinale Albornoz. Deliberate alla Curia generale e preparate in un Consiglio di periti (*deliberato consilio*), che circondava il Rettore, ma la cui composizione variava a seconda delle vicende politiche e dell' indirizzo del Parlamento provinciale, sono tenute in giorno in un Registro apposito: il *Liber Constitutionum seu Statutorum Curie generalis*. È dunque questa la raccolta ufficiale delle leggi regionali. Essa seguiva la Curia nelle sue peregrinazioni, e serviva agli Uffici, e soprattutto al Tribunale, nella pratica giornaliera. È citato negli atti procedurali, sino dalla seconda metà del Dugento, e se ne conoscono alcuni brani da copie autentiche

prese alla stessa sede della Curia del Rettore, nella prima metà del Trecento ⁽¹⁾.

Se ancora un dubbio potesse rimanere, lo toglierebbero le Costituzioni del Rettore Bertrando D'Iverdun, del 1336, note per la edizione fattane da LUIGI COLINI-BALDESCHI, e che accennano, nel *Prooemium*, addirittura alla *Camera Rectoris*, chiedendone la registrazione in questo Registro. Pochi anni più tardi, nel 1344, fu fatta copia autentica della Costituzione sulla *Inquisitio privata* del 14 Dic. 1317; e che, per esplicita dichiarazione del protocollo, fu *reperita inter alias constitutiones in Libro constitutionum Curie Generalis Marchie Anconitane*. E si noti che le Costituzioni del Cardinale Bertrando formano ancora, insieme con la Bolla *Celestis patris familias* di Bonifacio VIII, del 1303, il gruppo centrale, e come il nocciolo della codificazione definitiva dell'Albornoz, del 1357, diventata in seguito legge generale della Chiesa: *Liber Constitutionum S. M. Ecclesie*.

14.) Con le costituzioni pontificie dirette al Rettore delle Marche, e con il Registro delle Costituzioni provinciali, dovevano andare uniti i *Registra submissionum* ed i *Iuramenta fidelitatum civitatum*; infine gli Statuti dei Comuni presentati al Rettore per l'approvazione. Di questi, in massima, si sarebbe dovuto rilasciare una copia in Curia: onere grave, soprattutto per i piccoli Comuni, e di cui perciò, sino dal tempo del Cardinale Albornoz, furono dispensati. Il Codice originale degli Statuti di Montealbodolo del 1366, e le sue clausole finali, ne sono la prova.

15.) I privilegi, le immunità, e le carte di giurisdizione concesse dai Pontefici ai Comuni, ed alle private persone della provincia, dopo una prima registrazione in tesoreria, a scopo fiscale, dovevano essere presentati in originale alla Curia del Rettore, ed ivi essere trascritti nei Registri, come insegna la Rub. II. 35. delle Costituzioni Egidiane.

La Rub. II. 8. di queste stesse costituzioni dell'Albornoz: *De officio et mercede notarii camere Rectoris*, corrisponde quasi

⁽¹⁾ Per il *Liber Constitutionum* v. le mie osservazioni nella *Rivista italiana per le sc. giuridiche*, vol. XXIX-1900.

ad unguem alla Rub. II. 11. della riforma del 1543 di cui abbiamo la edizione a stampa; e ci mostra quindi questo cancelliere, per il corso di non meno di due secoli, come estensore di tutti gli atti emanati dal Rettore in virtù dei suoi poteri discrezionali e di governo, e soprattutto delle *Littere patentes*. Questa parte, credo, doveva essere ordinata sopra un modello dato dalla cancelleria apostolica. Questa, come si vede dall' esempio dei Codici Avignonensi del 1321, delle Collettorie conservava un apposito registro delle lettere e degli atti, spediti da Avignone alla Curia del Rettore della Marca d'Ancona. È sommamente probabile che anche in Provincia fossero destinati appositi Registri a tenere in evidenza non solo questo ma ogni altro carteggio tanto in partenza, come in arrivo, con gli Enti pubblici tutti, coi quali la Curia provinciale, per ragioni d' ufficio, si trovava in rapporto.

16.) Ma la cancelleria del Rettore, doveva conservar pure un' altra serie di atti emanati in virtù dei poteri di governo del Rettore, e sono quelli relativi ai Parlamenti provinciali. Il Parlamento generale della *Provincia Marchie Anconitane*, per riunirsi validamente, ha bisogno di essere convocato dal Rettore; non può deliberare che sull' ordine del giorno concordato fra lui, e le tre Curie parlamentari; e non può sciogliersi senza licenza di lui, data in forma solenne. I suoi atti sono *acta curie*, e hanno la loro sede legittima nella cancelleria del Rettore. Infine: la serie delle Costituzioni regionali, è intimamente legata a questa degli atti del Parlamento generale, giacchè esso le promuove per la maggior parte; ne discute il tenore; e la loro pubblicazione in Parlamento è garanzia della loro accoglienza pacifica da parte dei Comuni, e forse una condizione della stessa loro validità.

17.) Notevoli tracce rimangono della serie delle *Paci*, alla quale appartengono pure le *Cautiones et fideiussiones*. La procedura penale s' impernia tutta, ancora nelle Costituzioni del Cardinale Albornoz, sull' istituto della Pace pubblica, non avendo lo Stato autorità sufficiente per garantire realmente l' osservanza delle sue leggi con esplicite sanzioni penali. Queste sono rimesse nel potere discrezionale del giudice, il quale, ove sembrano troppo gravi, può ammettere, in massima, il colpevole alla

compositio o *Pace con la Curia*. Il che vale specialmente nel periodo delle lotte ardenti fra le fazioni cittadine, ai primi del Trecento, e che si risolvono in una lotta tra le classi. La serie delle *Paci* permette quindi di studiare il movimento sociale dei nostri Comuni, anche minori, da quell'epoca, fino ai tempi di Sisto V.

Questa serie di atti della *Camera Rectoris* spiega meglio di ogni altra, la sorte infelice che ebbe questa parte dell'archivio della Curia generale. Ardenti passioni, e fortissimi interessi, si connettevano con queste carte, nelle quali pulsava tutta la vita dei Comuni, e delle classi dominanti. Se era forte l'interesse di conservarle, più forte era quello di distruggerle.

Un altro fatto disastroso, decise della sorte della *Camera Rectoris*: ed era il rapido succedersi dei Rettori, che coprivano, appena entrati in carica, con il nepotismo tradizionale dei Pontefici, le diverse cariche inferiori con una nuova corte a loro personalmente devota, rinnovando così, quasi anno per anno, uffici e sistema, ed imprimendovi un'impronta personale. Costoro non potevano seriamente prendere in consegna scrupolosa dai loro predecessori, quest'archivio importantissimo, e compromettente, nè tenerlo scrupolosamente in giorno. Del cattivo stato in cui erano i registri, abbiamo esplicita testimonianza sino dal Trecento, e pochissimi Comuni supplivano con la tenuta esatta dei loro registri, alle mancanze e deficienze dell'archivio centrale. Il disordine era tanto manifesto, che il Cardinale Albornoz nel 1357, volendo raccogliere le Costituzioni della Marca, per la sua codificazione, non trovò più gli originali di molte bolle pontificie, e dovette intraprendere a tale fine un'inchiesta negli archivi dei Comuni (1).

18.) Questo, nelle grandi sue linee, lo schema della cancelleria del Rettore e delle principali serie dei suoi atti.

Miglior sorte ebbe l'archivio giudiziario. Esso dipendeva da un organo più elastico e capace di riorganizzarsi sotto la pressione delle mutate esigenze della vita. Veramente già il primo suo impianto, è di una semplicità, e di una chiarezza notevoli.

Il Rettore della Marca sino dal 13.º secolo, è assistito nel-

(1) V. Gli *Inventari* compilati a tal uopo, nel 1367-1370, a Macerata, nel vol. III degli *Archivi della Storia d'Italia* del MAZZATINTI.

l'esercizio delle sue funzioni di supremo giudice, da quattro giudici, che si dividono le varie competenze con un singolare criterio, che l'Albornoz dichiara di accettare, seguendo le *Constitutiones veteres, antiquam consuetudinem*.

Primo è il giudice nelle cause spirituali; secondo il *iudex causarum civilium*; terzo il *iudex maleficiorum*; quarto il *iudex appellationum*. I famosi tre giudici dei Presidati poi, hanno ognuno il proprio archivio; e di quello del Presidato di San Lorenzo in Campo, rimangono cospicui resti nell'ufficio di Registro a Pergola. Questo assetto della Curia giudiziaria, rimase in sostanza inalterato fino all'istituzione del Tribunale della Sacra Rota (1589).

Ora l'archivio giudiziario, così com'è pervenuto a noi, anche nelle sue parti più antiche, non corrisponde perfettamente a questo assetto, di cui dovrebbe essere il fedele specchio. Non solo atti dei Giudici di prima e di seconda istanza sono uniti nella stessa serie, ma nemmeno atti civili e criminali, sono sempre nettamente distinti. Dubito perciò che il *iudex curie generalis*, giudicasse in origine, con più ampia competenza; solo per l'istruzione delle cause criminali di prima istanza, prestissimo dev'essere stato creato un secondo giudice. Il *iudex super spiritualibus* certamente giudicò in prima ed in seconda istanza; e, ciò che è gravissimo, egli accoglie e risolve l'appello dalle sentenze dei Vescovi e Prelati. L'antica biforcazione sembra dunque questa: due Rettori che hanno ognuno un giudice generale a loro disposizione: uno in *temporalibus*, l'altro *super spiritualibus*; ma che sono sopra tutto giudici d'appello. Nelle Costituzioni Egidiane, è evidente lo stacco recente del sesto libro sugli appelli, dal secondo libro sulla procedura ordinaria; anzi, si può dire che il VI libro, nella raccolta del 1357, è ancora in formazione, facendo l'impressione come di cosa nuova. Del resto un processo del tutto analogo, si compie, forse sul modello delle Costituzioni Egidiane, nelle redazioni degli Statuti comunali: fatto questo, sul quale già altrove ho richiamato l'attenzione portando numerosi esempi (4).

(4) Relazione sulla Mostra degli Archivi (Macerata 1905) negli *Atti e Memorie d. R. Dep. di S. p. per le Marche* 1906.

19.) Questo stacco però, non va già interpretato come la creazione di un tribunale d'appello: tutt'al contrario: il giudizio in appello, è considerato come una delle funzioni principali della Curia, insita nella sua natura di *Curia generale della Marca*.

Negli atti del *iudex appellationum Marchie* pulsa realmente la vita del diritto di tutta la regione; ed anche gli atti del Giudice spirituale sono di alto interesse, non solo per il clero, ma per tutte le cause, in cui il tribunale ecclesiastico pretende giurisdizione (usure, matrimonio ecc.) Nelle cause criminali di prima istanza, per evidenti ragioni di opportunità, soltanto la priorità dell'intervento decide della competenza: il che è affermato esplicitamente a favore degli uffici giudicanti delle *Comunitates et castra* nella Bolla *Celestis patris familias* di Bonifacio VIII del 6 settembre 1303 (THEINER I N. 571 pag. 392 col. 1).

20.) Le carte d'ognuno dei 4 Banchi, tenuti separati per ragione di competenza, erano in ultimo depositate nella *Camera actorum*. Ivi, però, sino dai primi del Quattrocento, e probabilmente già prima, sono coordinate con un nuovo criterio, ossia a Comuni. Erano questi i Tribunali di prima istanza, dai quali si andava in appello alla Curia generale. Formano gruppo a sè i Comuni e gli Enti non sottoposti alla giurisdizione del Rettore, o per ragione di territorio, o per motivo di esenzione (*extra provinciam*). — Gli incartamenti alla loro volta, Comune per Comune, sono disposti cronologicamente, e ogni inserto contiene gli atti relativi alla causa discussa, dal *Libellus litis* fino alla sua risoluzione anche ove fosse stato interposto ricorso al Pontefice. Onde è difficile distinguere le carte dei 4 Banchi; poichè anche gli atti criminali non sempre sono nettamente distinti dai civili, nè formano serie a sè, ma sotto la medesima provenienza si trovano talvolta riuniti atti civili e criminali. S'intende poi che queste provenienze rappresentano il *forum rei*.

Vi sono fra queste serie alcune numerosissime. Di quella di Macerata si è trovato una filza che porta il n.º 338, appostovi da una mano del cinquecento: il che prova che contasse non meno di tanto, già in occasione di quel riordinamento.

Figurano fra le circa 1500 cartelle finora ricomposte i circa

50 Comuni, entro i confini segnati da Ancona da un lato, da Ascoli dall' altro, mentre per terra ferma hanno il loro punto estremo, da occidente, a Fabriano.

Due serie a se stanti sono costituite dal *Calendario giuridico*, e dai *Libri mandatorum*. Su questi è necessario intrattenersi perchè il Notaro della *Camera actorum* ne formava una serie a parte.

(continua)

LODOVICO ZDEKAUER.

I recenti decreti per gli Archivi di Stato

Due decreti, firmati dal Luogotenente Generale del Re nella stessa udienza del 26 ottobre u. s., recano disposizioni sul servizio archivistico.

Uno di essi modifica talune parti del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163, che l'esperienza di un quinquennio fece giudicare suscettibili di perfezionamento.

L'altro disciplina il servizio di ispezione sugli archivi istituito con la legge 11 giugno 1914 n. 509.

Dirò brevemente di entrambi, non senza rilevare con compiacimento l'alto valore morale di tali atti, che trascende il modesto contenuto di essi.

La loro emanazione, fatta quando problemi di ben altra importanza tengono il campo, è indizio del sereno ritmo della vita del Paese, nella sicura fiducia del trionfo della causa nazionale.

Ed attesta altresì la sollecitudine del Governo che ha a capo Paolo BOSELLI, il venerato Presidente del Consiglio per gli archivi, verso un servizio pubblico di tanta importanza.

*
* *

Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916 n. 1687 prescrive primieramente che negli esami finali della scuola di paleografia e dottrina archivistica siano osservate le norme degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento generale 24 novembre 1908 n. 756.

Questa disposizione è rivolta ad assicurare in tutti gli archivi uguaglianza di procedura e di disciplina negli esami finali della scuola interna.

Invero, dai verbali delle Commissioni esaminatrici e dalle relazioni dei Commissari ministeriali erasi talvolta rilevata l'inservanza di talune delle regole fondamentali di procedura che il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili prescrive per tutti gli esami nelle Amministrazioni governative; ad esempio, di quelle sulla segretezza del nome dei candidati durante la revisione delle prove scritte.

Ciò dipendeva dal fatto che, non trattandosi, a rigore, di esami di ammissione ad impieghi o di promozione, pei quali quelle norme sono scritte, si era in qualche archivio dubitato dell'obbligo di attenersi, in mancanza di una disposizione espressa.

Il dubbio non era, in verità, giustificato perchè, com'è noto, il conseguimento del diploma è condizione necessaria per l'avanzamento in carriera degli impiegati di 1.^a categoria. Cosicchè quegli esami possono ben ricomprendersi, nei riguardi dei funzionari dell'amministrazione, fra gli esami di promozione ed assoggettarsi, quindi, alle medesime norme. E se anche vi fosse stata ragione di dubitare, tutto avrebbe dovuto indurre ad una estensione analogica che, in sostanza, offriva maggiori garanzie per la Commissione e pei candidati.

Comunque, il Ministero, pur astenendosi dall'annullamento di prove, la cui serietà era, d'altronde, ineccepibile, avvisò al bisogno di nuove norme regolamentari.

Con esse si è provveduto anche a rendere effettiva l'azione superiore di controllo sull'indirizzo didattico e sui risultati dell'insegnamento, dandosi facoltà all'Amministrazione centrale di scegliere i temi scritti e di comunicarli, giorno per giorno, per mezzo del proprio Commissario.

Il decreto non prescrive che il tema debba essere unico per tutte le scuole, cosicchè nella scelta il Ministero potrà tener conto, caso per caso, del luogo e del programma svolto dall'insegnante. Ma, evidentemente, la possibilità dell'assegnazione di un lavoro su una carta di regione diversa da quello ove ha sede la scuola, influirà ad allargare il campo delle esercitazioni, con vantaggio dell'insegnamento, che perderà alquanto del suo carattere regionale.

Immutato rimane, in ogni altra parte, l'ordinamento delle scuole di paleografia.

Il problema fondamentale, che attiene alla costituzione di esse, alla loro posizione nel campo dell'insegnamento superiore, al coordinamento con le altre cattedre paleografiche, dovrà formare oggetto di nuovi, attenti studi.

Ma la necessità di una non lontana risoluzione, già riconosciuta dal Consiglio per gli archivi, è imposta dall'evoluzione funzionale che le scuole hanno subita, perdendo il carattere *INTERNO*, che le destinava originariamente alla sola preparazione pratica dei funzionari d'archivio.

Il diploma che esse rilasciano è oggi un vero titolo professionale, cui il regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163 e la legge 16 febbraio 1913 n. 89 hanno attribuito valore pratico, considerandolo titolo necessario o prevalente pel conferimento degli uffici di Archivista provinciale di Stato e di Conservatore di archivio notarile.

Importa ora, soprattutto, addivenire al miglior coordinamento delle scuole paleografiche con le Università e con l'Istituto superiore di Firenze.

Il valoroso prof. Vittani ha esposta con sicura competenza (in « *Annuario del R. Archivio di Stato in Milano - 1916* ») le sue vedute su tale quistione ed io le credo, in massima, accettabili a preferenza di quelle più radicali contrappostegli dal D'Amia dell'Archivio pisano (« *Gli Archivi Italiani* » - 1916, pag. 247).

Il Vittani vorrebbe che la scuola divenisse un complemento dell'Università, senza perdere la propria autonomia. Il primo anno d'insegnamento sarebbe comune a tutti i discenti, funzionari d'archivio e studenti universitari; gli uni acquisterebbero poi, nel secondo anno, le cognizioni di archivistica e di scienze ausiliarie che loro occorrono per l'esercizio professionale; gli altri potrebbero frequentare anch'essi questo secondo corso ovvero seguire un corso superiore universitario per lo studio della paleografia dei codici.

Il D'Amia, invece, vagheggerebbe una fusione completa dell'insegnamento paleografico, dandogli a sede esclusiva gli Archivi.

Ma le ragioni, didattiche ed economiche, che egli pur per-
spicualmente adduce, non mi persuadono ad accedere alla sua
tesi.

Gli Archivi di Stato raggiungono per molte vie il fine scien-
tifico della loro istituzione, custodendo, ordinando ed apprestando
agli studiosi il prezioso materiale documentario che racchiudono,
a testimonianza di glorie secolari; essi sono indubbiamente isti-
tuti scientifici, ma non devono divenire istituti scolastici.

Ciò nuocerebbe all'adempimento degli altri scopi loro pro-
pri, quelli di tutela giuridica, e sarebbe una grave minaccia alla
loro autonomia.

Ritengo, perciò, che il conferimento di gradi accademici, in
seguito a corsi superiori, debba essere riservato sempre all' Uni-
versità; la scuola annessa all'archivio (nella quale converrebbe
dare largo sviluppo all'archivistica.: ved. Casanova in « Archivi
italiani » 1916 pag. 268) dovrebbe rilasciare, invece, un diploma
professionale di Archivistica-Paleografo. E questo dovrebbe essere
titolo legale per le perizie paleografiche e, per gli impiegati degli
Archivi, dovrebbe tener luogo dell'esame d'idoneità per l'avan-
zamento in carriera, senza pretendere da essi, come ora si fa,
un doppio esame dopo quello di ammissione, ciò che non è punto
richiesto nella generalità degli impieghi civili dello Stato.

Sarebbe poi desiderabile che gl'insegnanti, tratti sempre
dal personale archivistico, ma con garanzie uguali a quelle pre-
scritte per la nomina dei docenti delle scuole superiori, copris-
sero posti speciali di ruolo, sottratti alle comuni vicende di car-
riera degli altri funzionari dell'Amministrazione, ma non esclusi
dai concorsi agli uffici direttivi. Intendo, cioè, dire che, dotati di
scuola tutti gli archivi od almeno tutti quelli posti in sede uni-
versitaria, si dovrebbero istituire, nella carriera superiore, tanti
posti d'insegnante quante sono le scuole; tali posti, salvo op-
portune disposizioni transitorie per gli attuali insegnanti, dovreb-
bero conferirsi, in seguito a rigorose prove di concorso, a fun-
zionari di ogni grado degli Archivi di Stato che diano sicuro
affidamento, pei loro titoli e per le loro attitudini (1).

(1) La legge organica degli Archivi del Regno delle Due Sicilie 12 novem-

Gl'insegnanti, cui dovrebbe assicurarsi un'adeguata posizione economica, dovrebbero rivolgere le loro cure alla scuola ed ai lavori d'archivio che hanno più diretto legame con l'applicazione delle discipline paleografiche; dovrebbero coadiuvarli giovani assistenti, specialmente per le esercitazioni pratiche. Riterrei però, cumulabile, sopra tutto nei minori archivi, l'insegnamento con le funzioni direttive.

Il dotario dei fac simili dovrebbe essere, in ogni scuola copiosissimo e ricco di riproduzioni di scritture delle varie regioni.

La provvista di essi dovrebbe essere affidata al gabinetto fotografico istituito recentemente presso l'Archivio di Stato di Roma, che, pei larghi mezzi e per la perfetta tecnica, sarebbe in grado di apprestare e rinnovare di continuo un ottimo materiale di studio e di comparazione.

*
* *

Con l'art. 2 del decreto 26 ottobre 1916 n. 1687 si riforma l'art. 85 del vigente regolamento. Questo richiedeva una tassa unica per la ricerca e la lettura dei documenti, laddove con la nuova disposizione si distingue fra ricerca e lettura, sottoponendo la prima ad una tassa fissa, quando l'atto sia determinato; graduale, invece, quando il difetto di precise indicazioni obblighi a ricerche spesso lunghe e difficili; e sottoponendo la lettura ad una tariffa oraria ⁽¹⁾.

bre 1818 all'articolo 23 istituiva nel Grande Archivio di Napoli un professore di paleografia, che non era a capo di alcuna delle sezioni dell'Archivio.

Furono titolari, sino al 1821, Mons. ANGELO ANTONIO SCOTTI; dal 1825 al 1849, il Sac. ANTONIO D'APREA; dal 1849 al 1855, il Cav. GIUSEPPE GENOVESI; dal 1855 al 1856, l'ab. GIUSEPPE CANONICO; dal 1858 al 1876, il cav. GABRIELE GIORDANO; ora soli, ora assistiti da Capi Sezione, come quest'ultimo che ebbe l'insegnamento insieme con MICHELE BAFFI, professore di diplomatica all'Università, e capo della Sezione diplomatica, negli ultimi anni, più nominale che effettivo (per le notizie biografiche vedi la pregevole memoria del chmo. prof. Nicola Barone intorno ai Professori di diplomatica e di paleografia nell'Università degli Studi e nel Grande Archivio di Napoli).

A Torino fu presso a poco istituito lo stesso ordinamento coi prof. PIETRO DATTA, dal 1826 al 1839 e CELESTINO COMBETTI dal 1846 al 1857.

(¹) La tassa di ricerca è stata determinata in misura minore di quella di lettura

Tali criteri sono perfettamente conformi alle regole del diritto finanziario.

La tassa è il corrispettivo del servizio speciale che si richiede agli organi dello Stato; deve essere, perciò, commisurata alla prestazione.

Il precedente sistema, oltre a dar luogo a difformità di interpretazione fra archivio ed archivio, era fundamentalmente ingiusto e si risolveva o in danni per l'Erario od in una stridente sperequazione di trattamento fra gl'interessati.

Accadeva, infatti, che taluno, col semplice pagamento del diritto fisso di una lira, richiesto per la ricerca, ispezione e lettura di un atto singolo di qualunque età, precisamente indicato, acquistava il diritto di trattenere a sua disposizione in sala di lettura, per un tempo indeterminato, il documento richiesto e tutti gli altri che, per ragioni materiali di rilegamento in filze, volumi ecc., vi si trovassero connessi.

Il regolamento contemplava poi il caso della ricerca e lettura di più documenti non specificati riguardanti una istituzione od una persona, e l'assoggettava ad un diritto d'archivio in misura oraria di lire DUE.

Questa tassazione era, evidentemente, assai più gravosa dell'altra e si prestava a facili abusi, in quanto la semplice indicazione della data di un qualsiasi atto compreso nel volume nel quale dovevansi fare le indagini, era sufficiente a far sostituire alla tassa ad ora quella fissa di una lira.

Non era poi prevista l'ipotesi della ricerca e lettura di un singolo atto non specificato ed i vari uffici finanziari l'assoggettavano ora all'uno ora all'altro sistema di tassazione; e parimenti, con dannosa ed ingiusta difformità, alcuni di essi esigevano il diritto di ricerca anche nel rilascio di copie, altri no. Infine, non poche controversie sorgevano circa il computo del tempo impiegato dai funzionari per le ricerche (che da taluni a torto si vo-

perchè la ricerca è atto NECESSARIO dell'ufficio e non deve riuscire troppo onerosa all'interessato, cui conviene concedere, con relativa facilità, la prestazione richiesta.

La permanenza in sala di lettura, più o meno prolungata, è, invece, atto volontario dell'interessato, che ne conosce le conseguenze e può regolarle con una maggiore utilizzazione del tempo.

leva escluso dalla tassazione), circa il cumulo delle frazioni di ora impiegate dall'ufficio e di quelle impiegate dal lettore ecc.

Il recente decreto, con metodo più razionale ed equo, distingue nettamente il diritto di ricerca, quello di lettura e quello di copia (1).

Il primo è dovuto sempre quando, a richiesta di taluno, per ragioni di privato interesse ed all'infuori dei casi di esenzione di tassa previsti dall'articolo 93 del regolamento, l'Archivio debba far ricerca dell'esistenza di un atto singolo, di qualunque età; quando l'interessato fornisce precise indicazioni sugli estremi dell'atto, il diritto è stabilito in misura fissa di una lira; in caso contrario è commisurato ad una lira per ciascun'ora impiegata nella ricerca; le frazioni di ora debbono calcolarsi per ore intiere.

È ovvio che come atto singolo non debba intendersi un volume, una filza contenente carte relative ad affari distinti; un registro deve, invece, considerarsi come costituente un'unità organica inscindibile e così pure un processo giudiziario od un inserto relativo ad una trattazione amministrativa, in cui i vari documenti, materialmente riuniti, abbiano anche il nesso dell'oggetto comune.

La certificazione del tempo viene fatta, sotto la propria responsabilità, dal capo della sezione o del reparto. Il diritto si paga ugualmente se, fatte le ricerche, non sia trovato il documento richiesto.

Il nuovo sistema di tassazione prescritto dal decreto 26 ottobre 1916 esclude la possibilità di dare in esame, nella sala di lettura a pagamento e per scopi di privato interesse, indici, repertori, inventari ecc. La loro consultazione servirebbe, infatti, a sostituire all'opera di ricerca dei funzionari quella dei privati in-

(1) È ovvio che la ricerca non debba essere confusa con l'ispezione. La prima è sempre atto dei funzionari, cui soltanto compete di compierla, nei luoghi di deposito delle carte.

L'ispezione consiste nella semplice visione del documento, a ricerca compiuta, da parte dell'interessato, nella sala di lettura.

La tassa d'ispezione e lettura è sempre dovuta, sia che si prenda visione dell'atto, sia che se ne compia la lettura, e si cumula con quella di ricerca; data la distinzione fra le due tasse, non si cumulano le frazioni d'ora impiegate nella ricerca con quelle impiegate nell'ispezione e lettura.

teressati, i quali si procurerebbero così il modo di ridurre l'importo dei diritti dovuti all'erario.

Erasi sollevato il dubbio se convenisse prescrivere un preavviso all'interessato dopo un certo numero di ore di ricerche infruttuose ed attendere da lui una nuova istanza per proseguirle, al fine di evitare, così, eccessive, impreviste tassazioni.

Ma tale disposizione è già insita nel comma terzo dell'articolo 95 del regolamento, che limita le operazioni degli Archivi all'ammontare dei depositi preventivi fatti, ed impone alle Direzioni l'obbligo di richiedere un deposito suppletorio, quando il primo sia riconosciuto inadeguato al bisogno.

Il pagamento del diritto di ricerca vale per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione dell'interessato. Entro questo limite di tempo egli può averne visione in sala di lettura, assoggettandosi al pagamento dello speciale diritto, ragguagliato a lire DUE per ciascuna ORA di presenza in sala; le frazioni di ora debbono calcolarsi per ore intere, ammettendosi, però, il cumulo delle varie sedute in sala di lettura.

Può anche chiedere il rilascio di copia autentica, mediante pagamento degli appositi diritti stabiliti dall'art. 87 del regolamento; ma se il mese è trascorso, deve nuovamente pagare il diritto di ricerca, in misura fissa.

La riforma dell'art. 85 del regolamento archivistico non è stata ispirata da ragioni fiscali, ma da principi di giustizia tributaria. Essa dev'essere, perciò, accolta senza diffidenze, che sarebbero ingiustificate.

*
* *

L'articolo 3.^o del decreto 26 ottobre 1916 n. 1687 concerne i limiti di pubblicità degli atti originariamente confidenziali e segreti e di quelli di politica estera, estesi rispettivamente dal 1815 e dal 1830 a tutto il 1847, giusta i voti di studiosi, di riviste e di consessi scientifici.

Dissi altra volta il mio pensiero sull'importante argomento (« Gli Archivi Italiani », 1914, pag. 237) mettendo in rilievo che il limite apparentemente ristretto segnato dai nostri ordinamenti non aveva mai formato ostacolo alle indagini degli studiosi

seri, cui l'Amministrazione era larga di concessioni singole, consentite dal regolamento.

Tuttavia è stata opera avveduta quella di cancellare un'apparente inferiorità del nostro Paese, che dava parvenza di serietà a critiche ingiuste, nelle quali non si teneva conto dell'indirizzo liberale seguito dall'Amministrazione italiana, fino al punto da permettere la consultazione e la stampa degli inventari, altrove rigorosamente segreti.

D'altronde niun pericolo può temersi dalle nuove disposizioni.

PAOLO BOSELLI, che in Consiglio per gli archivi, seguendo l'indirizzo liberale del suo illustre predecessore PASQUALE VILLARI, fu, col MARTINI, col MAZZIOTTI, col DEL LUNGO, strenuo propugnatore della riforma, osservò lucidamente che il sempre crescente sviluppo degli studi, la sempre maggiore imparzialità della critica storica, meglio scevra oggi di elementi passionali e di spirito di personalità, hanno finito con l'agire favorevolmente sull'opinione pubblica, avvezzandola gradatamente a tali studi, e rendendo così sempre meno pericolosa la pubblicazione degli atti e documenti. Essa, giova, anzi a ristabilire la verità storica dei fatti, non infrequentemente travisata da notizie incomplete o inesatte attinte ad archivi privati od a fonti straniere.

Permane d'altra parte, il controllo dei funzionari preposti agli archivi e permane la facoltà discretiva dell'Amministrazione di vietare la pubblicazione di atti anche anteriori all'epoca stabilita, quando fosse ritenuta inopportuna; sono queste guarentigie efficaci cui lo Stato non potrebbe rinunciare.

Il periodo che ora si dischiude, anche più liberamente, agli studi storici comprende un ciclo importantissimo del nostro Risorgimento, quello preliminare delle riforme inefficaci e dei rivolgimenti falliti e repressi nel sangue.

In esso rifulgono ardimenti generosi e sacrifici sublimi: CIRO MENOTTI, VINCENZO BORELLI, IACOPO RUFFINI, CESARE ROSSAROLL, ATTILIO ed EMILIO BANDIERA e tutti i loro compagni di eroismo e di fede consacrano la nobile esistenza all'ideale della libertà; antesignani della gloriosa schiera che novera,

ultimi incitatori contro la barbarie nemica, NAZARIO SAURO e CESARE BATTISTI.

Questo periodo vide l'esilio di GIOBERTI, il sorgere ed il ramificarsi della Giovine Italia, la condanna a morte di MAZZINI e quella di GARIBALDI; comprende quasi tutto il regno di Carlo Alberto, la cui nobile figura già ricomposero le serene indagini storiche; si chiude tra le fallaci speranze suscitate dell'ascensione al soglio pontificio del Cardinale Mastai, mentre, ad infiammare gli animi, GOFFREDO MAMELI scrive le alate strofe, che anche noi, commossi, udimmo, alla vigilia di questa nostra ultima guerra di redenzione, incitatrici di fervidi entusiasmi patriottici.

Si giunge, dunque, fin sulla soglia del 1848, l'anno che, nelle cinque gloriose giornate, esultò nel trionfo dell'impeto popolare sull'odiato nemico, l'anno sacro ai primi, sfortunati ardimenti guerreschi per l'indipendenza nazionale, l'anno che salutò gli albori delle nostre franchigie costituzionali.

È, dunque, un periodo ben distinto, del quale la fine del 1847 segna nettamente il limite.

Sorpassarlo, in via generale, non si potrebbe per ora; il giungere, come alcuni volevano fino al 1850, significherebbe, infatti, togliere ad esso ogni valore storico, e lo spingersi anche più oltre, fino al 1859 o al 1860, sarebbe improvvido e pericoloso.

E qui giova ricordare che fino al 31 dicembre 1917 il limite del 1847, ora segnato per gli atti confidenziali e segreti e per quelli di politica estera, verrà a risultare persino più largo di quello di 70 anni che ragioni prudenziali impongono e fanno, senza contrasti, ritenere accettabile per gli atti giudiziari, cui pur di regola, l'oralità dei dibattimenti tolse un giorno la nota di segretezza.

Tutti i progressi si compiono per gradi; siamo, per ora, paghi di quest'ultimo che, a distanza di appena pochi anni dal regolamento del 1902, il quale fermava le sue concessioni al limite del 1815, l'anno fatale del Congresso di VIENNA, ci permette di spaziare nel vasto campo delle cospirazioni e delle rivolte che precedettero e prepararono le sante guerre redentrici.

*
* *

L'istituzione dell'ufficio di Ispettore Generale degli Archivi di Stato, stabilita con la legge 11 giugno 1914, n. 503, ha reso necessario sia di regolarne le condizioni di nomina (poichè la legge dispose soltanto per la prima attuazione) sia di disciplinare i limiti e le modalità del nuovo servizio.

A ciò ha provveduto il decreto 26 ottobre 1916 n. 1688 che, informato alle disposizioni dettate per gli altri Ispettori Generali del Ministero dell'Interno col regolamento speciale 16 settembre 1897 n. 4079, prevede:

- a) la nomina;
- b) i doveri e le attribuzioni dell'Ispettore Generale;
- c) il servizio d'ispezione;
- d) il servizio al Ministero.

Il grado di Ispettore Generale è parificato a quello di SOPRINTENDENTE. Ma, per l'indole del servizio e per le speciali attitudini che esso richiede, non sembrò possibile assoggettarne il conferimento alla regola del concorso, preferendosi opportunamente il criterio della scelta, che vale per tutti gli altri uffici ispettivi dipendenti dal Ministero dell'Interno.

Però la scelta deve seguire entro i medesimi limiti di carriera stabiliti per il grado di SOPRINTENDENTE; si richiede, cioè, almeno il grado di Direttore o Primo Archivista di seconda classe.

Nè si è rinunciato alla garanzia che, per la valutazione delle attitudini scientifiche, offre il giudizio autorevole del Consiglio per gli Archivi. Al parere di esso può sostituirsi, però, quello della Giunta quando la nomina non importi promozione di grado ma semplice mutamento di attribuzioni.

Il servizio d'ispezione è distinto in ordinario e straordinario. Il primo si svolge in base ad itinerario prestabilito dal Ministero, in modo da permettere una visita annuale a tutti gli istituti, per accertare la regolarità dei servizi.

L'altro, determinato da cause occasionali, è disposto di volta in volta dal Ministero, cui è data anche facoltà di fare eseguire ispezioni agli Archivi provinciali di Stato delle provincie del Mezzogiorno e della Sicilia, nonchè agli archivi della Am-

ministrazione Centrale e delle Amministrazioni locali dipendenti dal Ministero dell'Interno o poste sotto la sua sorveglianza, ed a quelli degli enti indicati all' art. 73 del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163, per accertarsi dell'adempimento delle prescrizioni ivi contenute. Si è prevista, infine, la facoltà di incaricare l'Ispettore Generale di eseguire ispezioni ad archivi dipendenti da altre amministrazioni centrali, d' accordo coi Ministeri competenti.

Queste disposizioni rispecchiano il criterio di unità di indirizzo nel servizio archivistico di tutti gli enti pubblici, cui, pel miglior coordinamento di esso, opportunamente tendono le provvidenze governative di questi ultimi anni, ispirate al concetto di fare dell'Amministrazione degli Archivi di Stato il centro regolatore del servizio stesso.

Una serie di minute disposizioni specifica le attribuzioni dell'Ispettore Generale, alle cui investigazioni nulla deve sfuggire che riguardi la sicura conservazione dei locali e della suppellettile, la tenuta dei registri, i lavori d'ordinamento, il servizio pubblico, la scuola, la biblioteca, la disciplina del personale.

L'Ispettore Generale è poi espressamente abilitato ad esercitare, solo od in concorso coi Prefetti e coi dirigenti gli Archivi di Stato, tutte le attribuzioni previste dall' art. 76 del regolamento, per ciò che riguarda il ricupero degli atti di Stato. È apparso opportuno conferirgli tale facoltà, per munirlo di poteri indispensabili in casi urgenti, nei quali possa temersi il pericolo di trafugamento di atti demaniali.

Con decreto Reale l'Ispettore Generale può essere temporaneamente incaricato della reggenza di una direzione d'Archivio.

Quale è stato delineato dal decreto, con opportuna precisione di particolari, il compito affidato all'Ispettore Generale consta di un complesso di attribuzioni molto delicate ed importanti.

L'oculato ed attivo esercizio di esse gioverà a rafforzare quei vincoli di coesione che è necessario si mantengano continui fra gli organi centrali dell'Amministrazione ed i singoli istituti, e fra l'una e l'altra direzione locale, per l'ordinato svolgimento dei servizi; esprimo il voto che giovi altresì a salvaguardare da inconsulte dispersioni le preziose testimonianze documentali della nostra storia, sparse in tutte le regioni d'Italia, non sempre custodite con la gelosa cura che sarebbe doverosa.

GIUSEPPE SPANO

VARIETÀ

DOCUMENTI PER LA STORIA DEGLI ARCHIVI E DELLE BIBLIOTECHE

Accogliendo di buon grado la savia proposta del chiar.mo prof. Pietro Fedele della R. Università di Roma di pubblicare gl' inventari, le notizie, le descrizioni, ec. delle nostre biblioteche e dei nostri archivi, che in originale si rinvenissero negli antichi manoscritti cartacei e membranacei, sì da raccogliere in progresso di tempo un materiale prezioso per ritessere la storia di questi istituti, apro questa speciale rubrica alla cortese collaborazione dei colleghi e degli eruditi tutti, che vogliano onorare questo periodico. E, quantunque non contenga se non un incertissimo accenno a libri raccolti dal cardinal di Fermo, Domenico Capranica (diacono di S. Maria in via lata, poi prete di S. Croce, penitenziere maggiore, 24 maggio 1426 † 14 agosto 1458) nel periodo aureo dell'umanesimo, e abbisogni pertanto di molte indagini ulteriori, inizio la serie di tali pubblicazioni con quella del seguente atto notarile del 2 novembre 1458: per avvertire che dovranno i documenti non essere nè preceduti, nè seguiti da ampie illustrazioni e note, che ne spieghino il contenuto o rintraccino i codici o gl' incunaboli indicati fra quelli sino a noi pervenuti, ma, puramente e semplicemente, essere accompagnati da un brevissimo cappello, che ne ricordi la provenienza, l'autore e pochi altri elementi indispensabili: poichè ritengo che ogni altra notizia sia da lasciarsi ai futuri studiosi, bastando per ora di assicurare loro e somministrare una parte almeno del materiale necessario ai loro scopi.

E. C.

1. — *Libri del Cardinale di Fermo depositati nel convento della Minerva a Roma (1458).*

R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

—
Notai capitolini
—

Atti del notaio Lorenzo De Paulo,

1458, novembre 2.

1456-1459

Roma, rione Pigna, convento della Minerva.

n.º 1239, a c. 164^l-165^l
—

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi Mcccclviii, pontificatu sanctissimi in Christo patris et domini domini Pii divina providentia pape secundi, indictione vij, mensis novembris die secundo.

In presentia mei notarum et testium infrascriptorum ad huc specialiter vocatorum

et rogatorum venerabiles viri prior, fratres et conventus ecclesie Sancte Marie Annuntiate super Minerva, ordinis beati Dominici de Urbe, sponte receperunt in accommandita ab egregio viro magistro Francisco de Tollecto cappellano quondam gloriose memorie Cardinalis Firmani, consignante nomine ac vice reverendi in Christo patris et domini domini Angeli episcopi Reatini, eiusdem Cardinalis quondam germani, quindecim cassas, quas ipse magister Franciscus iuravit ad sancta Dei evangelia ipse manu sua implevisse libris eiusdem felicis recordationis domini Firmani. Quarum quidem cassarum octo sunt nove albe de lignis sine aliqua copertura, septem vero alie veteres coperte de cortis, et quelibet earum est ligata cordis et super nodo ligaturarum unaqueque limacum de ligno cum signeto eiusdem reverendi patris et domini episcopi Reatini. Insuper sunt coperture earum inclavate et super uno clavorum, qui in medio uniuscuiusque est, positum est signum super coniunctura reverendi patris, domini Nicolai episcopi Firmani, quo utebatur dum esset prothonotarius apostolicus. Quas itaque cassas fatentur se recepisse et nulli alteri se unquam tradituros nisi prefato reverendo patri domino episcopo aut eis vel eo qui ex parte sua legitimo procuratorio ostenso postulaverint. Insuper erit inter eos et prefatum episcopum contrasignum in quem ipsi cum prefato magistro Francisco convenierint sine quo nec episcopus ipse repetere nec ipsi restituere tenebuntur. De qua quidem receptione cassarum patet quedam apotissa cum hac subscriptione, videlicet :

Ego frater Thomas de Roma, prior conventus Minerve, predictas cassas modo ut supra recepisse vice mea et omnium aliorum futurorum priorum me fateor. Que apodissa in effectu est suprascripti tenoris et remansit penes me notarium et est inter dicta et scripturas meas.

Que acta fuerunt in regione Pinee in conventu fratrum de Minerva, anno, pontificatu, mense et die et indictione suprascriptis, presentibus videlicet, audientibus et intelligentibus hiis testibus videlicet, Iohanne Cicero de Crapanica et Iacobo Tiussandi dyocesis matistonensis, ad predicta vocatis, habitis et rogatis.

ERNANI DOMINICI



Una dolorosa e, insieme, gloriosa notizia giungeva, nei primi giorni dello scorso settembre, all'archivio di Stato di Firenze. Il giovane Aiutante di quell'archivio, sig. Ernani Dominici, era caduto sul campo dell'onore combattendo da valoroso tra le eroiche schiere che, di lì a poco, dovevano entrare trionfanti nella tenacemente ma inutilmente contesa Gorizia.

Nato il 6 marzo 1893 da genitori di assai modesta condizione ma a lui affezionatissimi, il Dominici potè, non senza gravi sacrifici, compiere i corsi ginnasiali e parte di quelli liceali; e sebbene, per le circostanze accennate, dovesse poi abbandonare gli studi, non trascurò di accrescere, come meglio gli fu concesso, la propria coltura. Nel 1913, vinto, con assai buona classificazione, il concorso non facile (vi presero parte, come è noto, non pochi laureati), fu ammesso agli impieghi di 2.^a categoria della nostra amministrazione e destinato all'archivio di Firenze. Nel breve tempo in cui prestò servizio, si rese

assai utile in quei minuti lavori, che, sebbene per loro natura modesti, pur tuttavia efficacemente contribuiscono al buon andamento di un ufficio. Dimostrò, inoltre, di possedere una coltura alquanto superiore a quella che, tenuto conto del suo grado, potevasi a lui richiedere, segnatamente per la conoscenza non scarsa di alcune lingue straniere.

Chiamato alle armi poco dopo l'inizio della guerra, rispose all'appello della Patria con in cuore, viva e confortante, la fiducia nella vittoria. Inviato poi in prima linea, tra le file di quel 12.^o Fanteria, il cui eroismo splende di fulgidissima luce nei fasti della nostra guerra, sperimentò per lungo tempo la dura vita della trincea, sorretto sempre e animato, come egli stesso ripeteva, dalla sicurezza del finale, immancabile successo delle nostre armi rivendicatrici. Venuto il giorno della prova, il 6 agosto del presente anno, sull'aspro Podgora, mosse, insieme con la sua bella Compagnia, all'assalto delle posizioni nemiche, fieramente contese ma intrepidamente espugnate dall'impetuoso valore dei nostri. Fu questa la suprema sua gioia; il giorno seguente, colpito da una palla in fronte, cadeva su quelle stesse trincee che poco prima aveva contribuito a strappare al nemico e che ora bagnava del suo sangue generoso.

Il Comandante del Reggimento, informando il Soprintendente dell'archivio di Firenze della bella fine del Dominici, affermava che questi si era mostrato « in tutto un degno soldato in guerra ». Lode bellissima nella sua stessa sobrietà perchè rende piena testimonianza del dovere interamente compiuto in mezzo ad ardue prove e ad aspri e continui sacrifici fino a quello supremo della vita. Ai desolatissimi genitori, crudelmente colpiti dalla perdita dell'unico loro sostegno, possa riuscir di conforto il sapere che anche questa giovane vita, a loro tanta cara, è stata sacrificata per una grande causa e che la Patria non dimentica.

Gli impiegati dell'archivio di Firenze, addolorati per la perdita del caro collega ma orgogliosi per l'onore che un così nobile sacrificio reca al loro insigne istituto, hanno deliberato di tramandarne la memoria mediante un modesto ma affettuoso ricordo da collocarsi nell'archivio stesso.

A. MUNICCHI

BIBLIOGRAFIE

SORGE GIUSEPPE - *Mussomeli - Dall'origine dell'abolizione della feudalità - Note e considerazioni*. Vol. I, Catania - Giannotta 1910 pag. 396 - Vol. II, Ivi - Giannotta 1916 pag. 561.

Il gr. uff. dott. Giuseppe Sorge, Socio della Società Siciliana per la storia patria, oggi Prefetto della provincia di Brescia, pubblicava, nel 1910, il primo volume sulla storia di Mussomeli e, nello scorso mese, ha licenziato alle stampe il secondo volume, corredato di un indice alfabetico dei nomi e delle cose notevoli che ricorrono nell'opera.

Leggendo il titolo, parrebbe, a prima vista, che l'A. avesse voluto far conoscere soltanto la storia del suo paese natio; ma, sfogliando i due grossi volumi, vengon fuori notizie che interessano non solo Mussomeli, ma la Sicilia tutta. E ciò perchè, essendo stati i Chiaromonte, i Moncada, i Castellar, i Ventimiglia, i De Campo e i Lanza, oltre che signori di Mussomeli, signori di altre terre feudali, tutto quello che si riferisce alla vita sociale, economica, finanziaria ed amministrativa, ai sistemi agricoli di quel Comune, si riferisce parimenti a quella degli altri Comuni, che erano sotto il regime feudale delle dette famiglie.

L'A., per molti anni, ed in quelle poche ore che poteva sottrarre ai doveri di solerte funzionario, studiò nel R. Archivio di Stato in Palermo, nel quale trovò numerosi documenti inediti; nè le di lui ricerche si limitarono all'istituto governativo, ché anzi pazientemente ricercò quel che di notevole trovavasi nell'importante archivio privato del Senatore Principe Pietro Lanza di Trabia e di Butera, ed in quello del Comune di Mussomeli.

Fondendo ciò che era sconosciuto con i documenti editi e le cronache del tempo, l'A. ha potuto presentare un lavoro completo, utilissimo anche agli studiosi di etnografia, avendo egli consacrato due lunghi capitoli agli usi di quel paese: battesimi, matrimoni, funerali, pubbliche feste, fiere, corse al palio, rappresentazioni sacre, case di abitazione, arredamenti, mobili, utensili, strumenti del mestiere, vestiti, armi sono descritti con tale chiarezza e vivacità da rendere assai di-

lettevole la lettura. Particolari minuziosi vi si riscontrano, quali p. e. la descrizione del letto.

Nè gli avvenimenti politici sono superficialmente trattati; ma dall'accurato lavoro del Sorge vengono fuori particolari inediti su taluni feudatari di Sicilia, i quali, per la loro alta posizione, vi presero parte, sì da correggere talune inesattezze di qualche storiografo dell'isola. Stupendamente poi sono esposte le cause che determinarono la caduta della feudalità.

Le istituzioni di beneficenza e quelle ecclesiastiche trovano anche il loro posto nella bella opera del Sorge, il quale è dotato di forti cognizioni storiche e giuridiche, di acume e spirito analitico non comune.

Palermo, ottobre 1916.

G. TRAVALI

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

— Il prof. A. SORBELLI ricorda, nel suo scritto *Nuovi insegnamenti: Corso di bibliologia e biblioteconomia all'Università di Bologna*, lo strano divieto ai bibliotecari d'insegnare la materia, nella quale sono più provetti; divieto durato sino al 1908, quando il ministro Rava, rettamente interpretando i bisogni della coltura e l'equità, che a tutto deve presiedere, diede a quei valenti funzionari la facoltà d'essere, almeno, incaricati dell'insegnamento della bibliologia e biblioteconomia. In seguito a questo savio provvedimento il Sorbelli stesso poté tenere nell'anno 1915 all'Università di Bologna il corso di bibliografia generale; di cui il programma viene pubblicato in fine del suo scritto.

— Nella rivista *La Science et la Vie* (X, n. 27) il sig. EDOARDO HÉRY descrive la fabbricazione della carta.

— In *Je sais tout* (an. XII, 129) FRANCIS MARRE, partendo dagli studi d' Icilio Guareschi intorno ai codici carbonizzati nell'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino, ne spiega il metodo di *Restaurare i documenti deteriorati dal fuoco*, adattandolo al tragico momento presente.

— La cattedrale di Foligno, la cui antichità e ricchezza son note agli stovici, ebbe la fortuna di conservare sempre con cura i titoli che ricordavano tale vetustà e potenza; sicchè sino a noi sono pervenuti diplomi dell' XI secolo e numerose pergamene e scritture posteriori. L'archivio, di cui si ha il più antico ricordo nel 1527, fu più volte riordinato. E ora, dopo aver fatto la storia di questi ordinamenti e del modo con cui sorse e crebbe, e aver rammentato gli studiosi, che attinsero a quella fonte preziosa, il can. mons. MICHELE FALOCI PULIGNANI, che, ultimo, lo ha riordinato in questi anni, pubblica l'*Inventario dell'Archivio del Duomo di Foligno* (Perugia, U. T. C. 1916); nel quale ha disposto in una sezione A le pergamene e carte dal 1078 al 1915; nella B, i libri del sec. XIII, partitamente descritti sino a costituire una mole di 1417 numeri, fra i quali permette di lavorare un prezioso indice alfabetico.

— Il dr. ERSILIO MICHEL, valendosi dell'occasione fornitagli dalla guerra e dalla redenzione del comune di Ala nel Trentino, ne esaminò l'archivio, che non ebbe a soffrire degli eventi che gli si svolgono intorno; quindi pubblica nella *Rassegna storica del Risorgimento* (III, 3-4) una interessante relazione sulla consistenza dell'*Archivio Comunale di Ala*, notevole per la storia di quella cittadina e della regione, alla quale appartiene. Più numerose sono le carte posteriori al 1870; e ricche di notizie vi sono varie cronache tutte scritte da membri della famiglia De Pizzini dal 1796 al 1876.

— Il prof. ANDREA CORSINI ha comunicato in riassunto il frutto delle sue faticose ricerche su *I medici navali nell'evo antico e medio* (Roma, poligrafica italiana, 1916 8.º pp. 32) da rarissimi altri eruditi sinora tentata con minori risultati di lui. Egli si ferma, per ora, al secolo XV, promettendo di pubblicare fra breve le molte notizie, rinvenute nei secoli seguenti, nei quali l'istituzione si svolge e organizza.

— La scoperta di una sentenza d'appello del 9 luglio 1210 contro il pronunziato dei consoli di Milano in una causa giurisdizionale tra il comune di Uboldo e i fratelli Oprando e Corrado Crivelli somministra al dr. CESARE MANARESI (*Un appello contro sentenza dei consoli di Milano al tempo di Ottone IV*, Milano, Cagliati 1916) una nuova prova contro la creduta inappellabilità delle sentenze consolari; ed egli la illustra con vasta e precisa erudizione, recando un contributo novissimo alla storia del diritto e alla diplomatica comunale.

— Nelle lotte di preponderanza fra guelfi e ghibellini che alla morte del Conte di Virtù, sorsero nel ducato di Milano, tenne un posto notevolissimo Cristoforo Della Strada; il quale, insieme con Vincenzo Marliani occupava il castello di Porta Giovia. Vi accolse i ghibellini, sconfitti a Binasco (1404) dai guelfi capitanati da Iacopo Dal Verme e Ottobono Terzi; sostenne l'assedio, postovi da questi ultimi; e, dopo molte traversie, riuscì ancora, nel 1412, a salvare la fortezza a Filippo Maria Visconti, quando questi ascese al ducato dopo l'uccisione di Giovanni Maria, suo fratello. Di questi eventi, quasi ignoti alla storia, PIO PECCHIAI ritesse precisamente la serie, (*Cristoforo della Strada e un episodio delle lotte guelfo-ghibelline in Milano durante il dominio del duca Giovanni Maria Visconti*, Milano, Cagliati, 1916); dopo avere ricostruita la vita antecedente di Cristoforo, affine, per la moglie, a Franciscolo e Margherita Pusterla, e discendente d'illustre famiglia, sempre ligia ai Visconti, come fu, poi, agli Sforza.

— Seguendo il metodo che gli ha già permesso di arricchire le nostre cognizioni con preziose notizie tolte dalle serie archivistiche, da lui riordinate, il cav. GIUSEPPE DALLA SANTA distribuisce nelle due grandi partizioni di note di vita privata e note di vita pubblica tutti quegli accenni, che danno modo di formarsi un concetto della vita familiare, dell'indole e dei pensieri dei membri di una famiglia notevole di Venezia, ovvero dei fatti pubblici, ai quali parteciparono o dei quali ebbero contezza quei veneziani, dal 1392 al 1408. Tali notizie, interessantissime, sono sapientemente estratte dal carteggio di Ruggero e Andrea Contarini col loro fratello Giovanni, allora studente ad Oxford e a Parigi; e, più tardi, dopo le date del carteggio, patriarca di Costantinopoli.

— L'occupazione di Bologna, per opera di Gioacchino Murat, nell'aprile 1815, durante il famoso tentativo dell'indipendenza italiana, finì miseramente per l'impossibilità, in cui il re si trovò, di condurre tale impresa, male ideata e peggio guidata, di fronte a forze austriache preponderanti. Oltrechè ad una Commissione di guerra italiana, Gioacchino affidò la suprema organizzazione del paese per ottenerne tutto l'aiuto, che i gravi frangenti richiedevano all'avv. Pellegrino Rossi, giovane allora di 28 anni. L'opera di questo insigne statista, nonchè lo svolgimento dell'impresa esamina minutamente DOMENICO SPADONI nel suo scritto intitolato: *Bologna e Pellegrino Rossi per l'indipendenza d'Italia nel 1815* (Città di Castello, Lapi, 1916);

mentre in altro studio, circa *I volontari per l'indipendenza italiana nel 1815* (Ancona, 1915), dimostra come i volontari italiani, che allora entrarono nell'esercito napoletano, non fossero soltanto 400, come sempre si sostenne, ma oltre al doppio, scelti fra uomini di lettere, scolari, nobili e borghesi; e fecero strenuamente il proprio dovere.

— Felici coloro che sebbene in tardissima età possono ancora ricordare le fazioni di guerra alle quali parteciparono nel 1848 per l'Indipendenza italiana! Tale è il comm. CARLO PADIGLIONE di Napoli; il quale, ventenne, partito con il drappello raccolto dalla Belgioziosa contribuì ad affermare *Il valore dei Napoletani a Curtatone nel 29 maggio 1848* (Napoli, Lubrano, 1916, 8.^o pp. 23).

— *Bollettino del Comune di Napoli*. N. S., an. XLI, n.^o 1-3 (genn.-marzo 1916). Napoli, Giannini, 1916 4.^o pp. 86, 103, 92.

Continua coi fascicoli, che annunziamo, la pubblicazione di questa raccolta mensile di ricordi storici e di dati statistici, che costituisce un titolo di merito non comune per l'amministrazione, dalla quale emana. Le notizie dell'incremento quotidiano di quella grande città, dell'attività straordinaria che, progredendo, non cessa di dimostrare, del movimento di tutte le forze, che si agitano nel suo seno, essa unisce insieme con quelle raccolte da eruditi sui tempi trascorsi quasi a dare un quadro sempre più completo della storia dell'età passate e di quella in cui viviamo. Dal raffronto di quei dati antichi e contemporanei sorge limpida l'idea del progresso fatto, che permette di sperare sempre meglio per quella metropoli e per l'Italia tutta. Quest'anno la stampa avviene in periodo di guerra, mentre si combatte gloriosamente per completare l'opera sublime del nostro Risorgimento. E con molta opportunità gli egregi compilatori ristampano brani storici, che in massima parte ricordinò la parte presa da Napoli e dal Mezzogiorno a quell'opera nei vari momenti della sua esplicazione. Leggiamo, pertanto, nel n. 1, sempre oltre alla parte statistica, sotto il titolo di « *Napoli contro l'Austria nel 1848* » un interessante brano di un opuscolo rarissimo dettato dal maggiore MICHELANGELO VIGLIA per celebrare le gesta del « decimo di linea napoletano nella guerra della italiana indipendenza »; e sotto quello di *L'arte a Napoli nel secolo XIX*, un estratto da GABRIELE D'ANNUNZIO sopra *Filippo Palizzi*. V'ha ancora uno scritto storico del dott. FRANCESCO CONTARINO su *Il reale osservatorio astronomico di Napoli (1791-1899)*. Compongono il 2.^o fascicolo, un incitamento circa *La limitazione dei consumi e il dovere dell'ora presente*: e, poi, sotto la rubrica « Le questioni del giorno » un estratto dalle importanti considerazioni di FERDINANDO GALIANI « Della Moneta » edite da Fausto Nicolini, sotto il titolo: *I valori reali, umani ed economici, in rapporto alla guerra secondo l'abate Galiani*; un brano delle « Memorie » di GUGLIELMO PEPE, che ricorda *La legione italiana al passaggio del Gran San Bernardo (1800)*; l'*Ordine generale dell'armata sarda* in data 17 giugno 1848, che ricorda e premia i valorosi napoletani, i quali a Montanara e a Curtatone sostennero coi toscani l'urto dell'improvvisa sortita austriaca da Mantova; un notevole scritto del prof. EDUARDO DALBONO su *Domenico Morelli*; e una memoria interessante di PASQUALE BORRELLI su *Il Museo Trinchese*, scuola pratica di scienze naturali per le classi operaie. Aprono il 3.^o fascicolo alcune *Noterelle statistiche su Gorizia*; alle quali seguono il *Proclama di Rimini* del 30 marzo 1815; la narrazione di GUGLIELMO

PEPE de *La prima campagna per l'indipendenza e l'unità d'Italia combattuta dai Napoletani contro gli Austriaci nel 1815*; lo studio di ALDO DE RINALDIS sui *Primordi della scultura trecentesca in Napoli* desunti dal monumento di Caterina d'Austria in S. Lorenzo maggiore; e infine un esposto di quello che costituisce il problema del *Porto di Napoli*.

— ALFONSO DELLA VALLE DI CASANOVA, *Il 15 maggio del 1848 in Napoli*. Lettere nuovamente edite da G. FORTUNATO (Roma, Bertero, 1916). Più diffusa di qualunque altra opinione è quella che i moti del 15 maggio 1848 a Napoli fossero voluti e provocati dal re Ferdinando II per distruggere la costituzione e liberarsi di tutti i fautori della medesima. Il senatore GIUSTINO FORTUNATO non condivide tal sentimento e da parecchio insiste perchè maggiore obiettività si porti nello studio di quel fatto notevolissimo che segna come la decadenza dei Borboni a Napoli. Oggi corroborano il suo pensiero quattro lettere del benemerito marchese Alfonso Della Valle di Casanova al Conte Giuseppe Nasalli di Piacenza, edite fin dal 1878 da Federico Persico. Sono del 9 febbraio, 20 giugno, 19 agosto e 4 novembre 1848 e costituiscono la testimonianza oculare importantissima di un giovane patrizio di alti sentimenti liberali, che spiega come i moti nascessero dalla inconsideratezza di alcuni e dall'indisciplina dell'esercito, che sparò e saccheggiò senza ordine; e come il re fosse ridotto quasi servo del partito militare.

— Continuando gli studi di storia del Risorgimento, nei quali ha dato prove degne di encomio, l'egregio collega GUIDO PANTANELLI pubblica col titolo di *Ricordi della campagna di Garibaldi nel 1866 nel Trentino, le memorie di un volontario*; il quale fu suo proprio padre, il prof. Dante Pantanelli, senese, già insegnante provettissimo di geologia nell'Università di Modena. Sono molto interessanti per i particolari, che danno, e i sentimenti, che esprimono senza pretesa.

— *Napoli nella storia e nella vita*. A cura del Comune. — Napoli, Giannini, 1916. In f.^o pp. xlj-146, con moltissime ill.

Lo splendido volume, edito dal Comune, porta come intestazione le seguenti parole: « Il Comune di Napoli questi scritti, dettati dall'amore delle patrie memorie, raccolse e ordinò, perchè di Giuseppe De Blasiis, patriota, scrittore, insegnante, rimanesse vivo l'esempio e il ricordo ».

E a Giuseppe De Blasiis è unicamente dedicata la pubblicazione: ove il Maestro vien ricordato in modo veramente degno e con parole affettuosissime e commosse nello svolgimento del suo poderoso ingegno, prima che ne esaltino le virtù gli amici e ammiratori che di lui e in vita e in morte competentemente ne parlarono. Seguono quindi il discorso pronunciato da MICHELANGELO SCHIPA alla Società napoletana di storia patria su *L'opera di Giuseppe De Blasiis*, lui vivente; le parole dette sul feretro da BENEDETTO CROCE, FRANCESCO TORRACA, FRANCESCO FORCELLINI; le commemorazioni accademiche di FRANCESCO D'OVIDIO ed EMIDIO MARTINI; quelle sulla stampa di PIETRO FEDELE e dell'IGNOTUS del *Roma*, e infine la commemorazione avvenuta nel Consiglio comunale di Napoli.

A tale solenne introduzione tengono dietro i brani scelti dalle opere di GIUSEPPE DE BLASIS, e, precisamente quelli che s'intitolano: *L'Italia e il Mezzogiorno dopo la morte di Pietro della Vigna e di Federico II*; la sua prima produzione all'Università nel 1861 che trattò *Del centro di unità nella storia d'Italia*;

Di un singolare combattimento fra italiani e tedeschi nel secolo XIII; Giambattista Alvis; La dimora di Giovanni Boccaccio a Napoli; Napoli nella prima metà del secolo XIV; L'assedio dei Normanni a Bari nel secolo XI; L'assedio di Napoli nel 1527. Frammezzato è il facsimile del proclama del De Blasiis alla legione del Matese. Chiudono la pubblicazione le *Lettere e documenti riguardanti le relazioni tra il De Blasiis e il Comune di Napoli* e la *Bibliografia degli scritti di Giuseppe De Blasiis*.

Le parole, che, commossi, noi stessi udimmo, le opere, che ammirammo, sono oramai di pubblico dominio: nè possiamo attardarci a ripetere il solenne giudizio sancito da tutta la critica. A noi basti di nuovo ricordare in queste pagine l'eccellenza di quel cuore e di quella mente che abbiamo avuto la fortuna di apprezzare negli ultimi anni della sua vita, per attestare come per quanto sublimi siano le parole, adoperate dagli amici per celebrarla, rimangono sempre inadeguate alla realtà. Nella incredibile semplicità di quell'anima, che aveva compiuto più del suo dovere senza mai domandare nè ottenere niente per sè neppure una commenda; nella commozione che tutto lo faceva vibrare al ricordo delle epopee vissute non meno che alla ricostruzione delle grandi epoche antiche; nell'ammirazione che teneramente lo coglieva quando interpretava quei delicatissimi sentimenti ed accenti che nascostamente s'intrecciano a costituire il profondo sustrato del cuore meridionale, noi troviamo tale una somma di virtù che non ha nulla di comune nè del tempo in cui viviamo.

E, pertanto, possiamo ben dire che, onorando Giuseppe De Blasiis, il Comune di Napoli ha onorato se stesso: poichè ha dimostrato come, non ostanti gli umori e le passioni del momento, che portano a lodare chi molto di sè abbia presunto, abbia saputo riconoscere e meritamente esaltare la bellezza della vita di uno fra i migliori figli del Mezzogiorno; il quale per Napoli palpito d'amore intenso e tutta la vita spese, tutta la propria personalità sacrificò per la grandezza e la gloria dell'Italia e di Napoli in particolare, per il bene e il progresso degli umili suoi scolari, degli amici, degli italiani in generale.

— Nel *Bollettino della regia deputazione di storia patria per l'Umbria* (anno XXII, 1916 fasc. I pp. 55-92) il dr. G. DEGLI AZZI, a preparare la compilazione di una *Guida archivistica dell'Umbria*, per la quale somministra consigli e suggerimenti, pubblica un *saggio di bibliografia archivistica umbra*.

E. CASANOVA

NOTIZIE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'ISPETTORE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO. — D. L. N.º 1687, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1916, N.º 293.

Tomaso di Savoia Duca di Genova, ec. Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.º) - Negli esami finali della Scuola di Paleografia e Dottrina Ar-

chivistica saranno osservate le norme degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento generale 24 novembre 1908, numero 756.

Nel giorno stesso in cui deve avere luogo ciascuna prova scritta la Commissione riunita presceglie e formula il tema da assegnarsi nella giornata.

È, però, in facoltà del Ministro assegnare i temi per tutte le prove o per alcune di esse; di tali temi giorno per giorno sarà data comunicazione per mezzo del Commissario Ministeriale.

ART. 2.^o) - Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 85 comma 1.^o e 2.^o del regolamento 2 ottobre 1911 numero 1163.

Per la comunicazione di atti, per ragione di privato interesse, sono dovuti due diritti, quello di ricerca e quello di lettura.

Il diritto di ricerca è stabilito in misura fissa di una lira, quando l'interessato faccia richiesta di un atto singolo di qualunque età dei cui estremi fornisca precise indicazioni.

Il diritto di ricerca sarà commisurato in una lira per ciascuna ora impiegata nella ricerca, quando l'interessato non sia in grado di fornire le indicazioni precise sugli estremi dell'atto.

La certificazione del tempo sarà fatta, sotto la propria responsabilità, dal capo della sezione o del reparto, e sarà riportata per iscritto sulla domanda.

Il diritto si paga ugualmente se, fatte le ricerche, non sia trovato il documento richiesto.

Desiderando il richiedente un attestato negativo questo viene rilasciato con la formula « non si trova » esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.

Il diritto di ricerca è dovuto anche quando facciasi istanza per ottenere copia di documenti dei quali non si desideri comunicazione nella sala di lettura: esso si aggiunge ai diritti prescritti dallo articolo 87 del regolamento.

Il pagamento del diritto di ricerca ha effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

Il diritto di ispezione e lettura è ragguagliato a lire due per ciascuna ora di presenza dell'interessato in sala di lettura.

ART. 3.^o) - Il limite di pubblicità degli atti indicati agli articoli 77 e 79 del Regolamento per gli archivi di Stato approvato col regio decreto 2 ottobre 1911, numero 1163, è esteso a tutto l'anno 1847.

Non pertanto, ove la Direzione dell' Archivio giudichi inopportuna la comunicazione di atti anteriori al 1848, ne riferirà al Ministro dell' Interno, che deciderà, sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi.

È in facoltà dello stesso Ministro autorizzare la comunicazione di atti anche di data posteriore, sentito l'avviso motivato della Direzione dell' Archivio, e nei casi più gravi, previo parere della Giunta ed anche del Consiglio per gli archivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916. - Tomaso di Savoia - controfirmati: Boselli - Orlando - Visto: il guardasigilli: Sacchi.

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI ISPEZIONE NEGLI ARCHIVI DI STATO.
 — D. L. N.º 1688, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1916,
 N.º 294.

Tomaso di Savoia Duca di Genova, ec. Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento sul servizio d'ispezione degli archivi di Stato annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1916. - Tomaso di Savoia - controfirmati: Boselli - Orlando - Visto, il guardasigilli: Sacchi.

ART. 1.º) - L'ispettore generale degli archivi di Stato è nominato, a scelta del Ministro fra i funzionari dell'amministrazione degli archivi stessi, aventi grado non inferiore a quello di direttore o primo archivista di 2. classe.

Quando la nomina sia conferita ad un funzionario che sia già in possesso del grado parificato a quello di Ispettore generale, sarà preceduta dal parere della Giunta del consiglio per gli archivi; quando, invece, essa importi anche promozione di grado dovrà essere inteso il Consiglio per gli archivi.

L'ispettore generale è promovibile alla I. classe secondo le norme dell'art. 28 del regolamento 2 ottobre 1911 numero 1163.

ART. 2.º) - L'ispettore compie annualmente un giro di ispezione ordinaria a tutti gli archivi di Stato secondo un ordine prestabilito ed approvato dal Ministero.

Precede poi ad ispezioni straordinarie ogni volta che ne sia incaricato.

In concorso coi prefetti o soprintendenti o direttori degli archivi di Stato, od anche da solo, egli può esercitare tutte le attribuzioni previste dall'articolo 76 del regolamento sugli archivi di Stato, per quanto riguarda il ricupero degli atti di Stato.

Con decreto reale l'ispettore generale può essere temporaneamente incaricato della reggenza di una direzione di archivio.

ART. 3.º) - In seguito ad incarico del Ministero l'ispettore generale eseguirà ispezioni agli archivi provinciali di Stato delle provincie del Mezzogiorno e della Sicilia, nonchè agli archivi dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni locali dipendenti dal Ministero dell'Interno o poste sotto la sua sorveglianza, ed a quelli degli enti indicati all'articolo 73 del regolamento 2 ottobre 1911 numero 1163, per accertarsi dell'adempimento delle prescrizioni ivi contenute.

Potrà essere anche incaricato di ispezioni ad archivi dipendenti da altre amministrazioni centrali, d'accordo coi Ministeri competenti; in tale caso, le indennità di trasferta e di soggiorno ricadranno a carico delle amministrazioni interessate.

ART. 4.º) - L'ispettore generale degli archivi di Stato sarà munito di tessera di riconoscimento di modello eguale a quella in uso per gli altri ispettori generali del Ministero dell'Interno.

Egli durante le sue ispezioni rappresenta l'amministrazione centrale; tutti, quindi, i funzionari, impiegati e salariati degli istituti suddetti debbono usargli i dovuti riguardi e deferire subito a qualsiasi richiesta atta ad agevolarne il compito.

Durante l'ispezione egli riceverà qualunque reclamo scritto o verbale gli venga

fatto direttamente e, se il reclamo lo meriti, ne farà oggetto di investigazione per riferirne al Ministero.

ART. 5.^o) - Le investigazioni, salvo ordini speciali, si estenderanno a tutti indistintamente i vari servizi, per accertare la esatta osservanza delle vigenti disposizioni regolamentari, e mireranno in modo speciale :

1.^o) - ad accertare l'osservanza delle norme per garantire i fondi depositati contro ogni pericolo d'incendio ;

2.^o) - a controllare lo stato generale di conservazione delle suppellettili e del materiale mobile di dotazione ;

3.^o) - a constatare la presenza in ufficio degli impiegati addetti e le cause di assenza di coloro che non fossero presenti ;

4.^o) - a controllare i fogli di presenza posteriori all'ultima verifica, per desumere tutti i dati che valgano a stabilire se l'orario di ufficio sia regolarmente osservato, se le assenze siano giustificate, e, se, nei casi prescritti, sia stato di esse informato il Ministero ;

5.^o) - a verificare il funzionamento della sala di studio e della sala di lettura a pagamento, assicurandosi della regolare tenuta dei prescritti registri ;

6.^o) - a controllare il registro dei documenti estratti temporaneamente, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento 2 ottobre 1911 numero 1163, assicurandosi che gli atti e i fascicoli restituiti sieno stati regolarmente ricollocati a posto ;

7.^o) - a verificare il funzionamento del servizio di economato e la tenuta del registro di cui all'articolo 99 del suindicato regolamento, in concordanza di quelli tenuti presso l'ufficio di protocollo e presso la direzione dell'archivio ;

8.^o) - ad accertare l'osservanza delle norme riguardanti la pubblicità degli atti e di quelle concernenti la pubblicazione di atti riservati da parte dei funzionari dell'amministrazione ;

9.^o) - ad esaminare il modo di custodia dei documenti di carattere riservato ;

10.^o) - a verificare la tenuta del protocollo generale e del protocollo riservato, nonchè quella degli inventari, repertori ed indici ;

11.^o) - ad accertare quali siano gli incarichi affidati ai singoli impiegati, in relazione alla distribuzione dei servizi previsti dall'articolo 47 del regolamento sugli archivi di Stato e prendere conto dello stato di avanzamento dei lavori di redazione d'inventario ;

12.^o) - a controllare l'andamento del servizio di copia, assicurandosi che esso sia regolarmente distribuito fra gli impiegati ;

13.^o) ad esaminare il funzionamento delle scuole di paleografia, delle biblioteche e la tenuta dei relativi registri ed inventari, e l'andamento delle officine di restauro dei documenti, là dove sieno istituite, nonchè quello di altre speciali officine esistenti presso gli archivi.

ART. 6.^o) - Compiuta l'ispezione, l'ispettore generale ne farà conoscere il risultato al Ministero, mediante apposita relazione scritta con la quale darà conto preciso di tutte le operazioni da lui eseguite, manifesterà i suoi giudizi su quanto avrà esaminato e notato, specialmente sulle cause degli inconvenienti e delle irregolarità che avrà constatate, e formulerà analoghe proposte, in modo da porre il Ministero in grado di dare gli occorrenti provvedimenti.

ART. 7.^o) - L' Ispettore Generale ha il suo ufficio presso il Ministero dell' Interno, ove, quando non sia in servizio di ispezione, osserverà l' orario di ufficio, attendendo a quei lavori che a lui venissero affidati dal Ministro, dal Sotto Segretario di Stato o dal Direttore Generale dell' Amministrazione Civile.

PERSONALE. — Con D. L. 9 luglio 1916 l' aiutante di 2.^a classe Rossi De Gasperis Filippo è stato dichiarato dimissionario per non aver raggiunto la residenza assegnatagli, senza giustificato motivo.

— Con D. L. 1 ottobre 1916, Manganelli dr. Guido, aiutante di 1.^a classe a Palermo, è collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per la durata di due mesi.

— L' archivista di 1.^a cl. Barilà-Vasari prof. Ignazio è stato autorizzato a fregiarsi del distintivo istituito per la campagna della Libia.

— Nella seduta del 17 dicembre 1916 la R. Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo ha eletto ad unanimità segretario della classe di lettere e belle arti, l' ill. collega cav. uff. dr. Giuseppe Travalì, primo archivista in quell' Archivio di Stato.

NECROLOGIO. — PROCACCI ACHILLE, usciere di 2.^a classe a Roma, richiamato sotto le armi al 72.^o regg. fanteria: MORTO PER LA PATRIA, Zugna Torta, 21 settembre 1916.

— Fornioni Tullio, archivista di 1.^a classe a Bologna, 21 dicembre 1916, antico giornalista, scrittore forbito, che apparteneva al nostro personale fin dal 1896, e vi lascia un gran vuoto tanto più sensibile a Bologna quanto più vicina è la scomparsa del compianto cav. Orioli.

SCUOLE DI PALEOGRAFIA. — Tutte le scuole di paleografia si sono regolarmente aperte con numero normale di alunni. Due sole solenni profusioni vi furono tenute a Milano e a Napoli. Il cav. prof. Giovanni Vittani discorse della « Formazione dell' archivista », il cav. uff. prof. Nicola Barone trattò di « Un breve recordationis del secolo XI; contributo allo studio del documento privato medievale ».

I CARTEGGI DI GUERRA affluiscono all' archivio di Stato di Brescia, come notifica l' illustre direttore cav. Glisenti; il quale ringrazia sindaci e parroci e famiglie, suoi valenti collaboratori, e ricorda di avere accresciuto le collezioni relative con doni di stampati, di giornali di trincea francesi ec. ec. sicchè la raccolta bresciana promette di essere fra le più notevoli.

STUDIOSI NEGLI ARCHIVI ITALIANI. — Aggiunte agli elenchi precedenti.
PALERMO — *Studiosi nazionali*:

Bruno Placido, studi paleografici;

Costanza Ignazio, sui registri della Cancelleria e del Protonotaro dal 1392 al 1396;

Giarrusso Antonino, sulla sommossa di Catania nel giugno 1821;

Labate Valentino, per un processo in Reggio Calabria nel 1799;

Marzo Antonino, storia delle terre di Monforte e S. Piero;

Milunzi Gaetano, su Ignazio Capizzi di Bronte - 1779-1789;

- Nicastro Gaetano, sull' antico nome dell' ex-feudo Camastra ;
 Orlando Vita, sul regno di Ferdinando I di Castiglia ;
 Papalardi Maria Teresa, sul Parlamento siciliano del 1812 ;
 Pensabene Giuseppe, su Nicolò Pensabene, ministro di Vittorio Amedeo II,
 re di Sicilia ;
 Piazza Filippo, sulle colonie lombarde in Sicilia nei sec. XII e XIII.

ROMA — *Studiosi nazionali :*

- Biasotti Giovanni, la basilica di S. Maria Maggiore in Roma ;
 Canuti Fiorenzo, Pietro Perugino e storia di Città della Pieve ;
 Cerasoli Francesco, i movimenti politici in Italia dal 1815 al 1830 ;
 De Angelis Pietro, storia del comune di Scheggino ;
 Diamante Raffaele, la sede vescovile stabilita e mantenuta in Boiano ;
 Ferretti Francesco Annibale, storia dell' almo collegio Capranica in Roma ;
 Forestieri Domenico, Rosa Venerini, fondatrice delle Maestre Pie e Scuole
 Pie dal 1707 al 1728 ;
 Lesen Aristide, storia artistica, commerciale, industriale ec. di Roma special-
 mente nei secoli XVII e XVIII ;
 Ortolani Pietro, Gregorio XII (Angelo Correr) ;
 Trocchi Dino, la rivoluzione romana dal 1848 al 1849 ;

— *Studiosi stranieri :*

- Figueira de Mello Jeronymo de A., storia del Brasile prima e dopo l'indi-
 pendenza ;
 Hoogewerf Goffredo, artisti olandesi e fiamminghi in Roma nel sec. XVII.

GLI ARCHIVI E LA GUERRA. — A Gorizia è stato riscontrato che manca, per essere stata da molti mesi portata nell' interno dell' Austria, insieme con molti oggetti preziosi, la biblioteca del Seminario ricca d' incunaboli e di codici miniat.

L' archivio tavolare (catastale) e l' archivio del giudizio sono invece stati ritrovati intatti nei sotterranei del palazzo dei tribunali.

Quanto restava della ricca biblioteca di Stato ; della biblioteca civica ; della biblioteca dell' arcivescovado ; della ricca biblioteca del convento dei francescani di Castagnavizza, ove sono state ritrovate intatte nella cripta le arche in marmo di Carlo X di Francia e dei legittimisti suoi discendenti, biblioteca rinvenuta nascosta nelle botti dell' ampia cantina, in parte già intaccata dall' umidità ; del museo provinciale, del museo civico, della villa Coronini Zingraf, e dei palazzi Strassoldo, Lanthieri, Thurn-Valsassina, Ritter, Paguer, Teuffenbach, è stato ordinatamente riposto in luoghi sicuri dai proiettili nemici.

— Il Comando supremo dell' esercito italiano ha con circolare del 27 dicembre 1916 ordinato la statistica degli archivi così pubblici come privati esistenti nella zona occupata, e la raccolta eventuale di notizie su altri archivi o collezioni di documenti asportati dalla loro sede.

IL PALAZZO DI VENEZIA A ROMA, riacquistato all' Italia, sarebbe stato, almeno nella sua parte non monumentale, sede degnissima dell' archivio del Regno che n' è tuttora privo : ove appiè del sacro colle, che ne conferma la gloria e la

storia, si sarebbero raccolti gli atti e le memorie della Patria nostra dopo la sua ricostituzione ad unità. Sarebbe stata solenne affermazione di esclusiva italianità. Tanto lasciava sperare la presenza al Governo del presidente e di un membro effettivo del Consiglio per gli Archivi, vale a dire delle LL. EE. Boselli, presidente del Consiglio dei Ministri, e Ruffini ministro dell'Istruzione!

Invece, si è preferito farne una delle tante mostre di cultura generale e internazionale che s'aggiungerà agli altri consimili istituti inarrivabili, già posseduti dall'eterna città. Il D. L. 15 ottobre 1916 n.º 1376 dispone infatti che: « nel palazzo di Venezia saranno raccolte opere di arte insigni: e perchè al monumento sia conservato sempre il nome, che ne ricorda le origini e la storia, al museo, in esso istituito, è dato il titolo di Museo del palazzo di Venezia »!

IL CONGRESSO DEI CONSERVATORI DEGLI ARCHIVI NOTARILI ebbe luogo in Roma nei giorni 11 e 12 novembre 1916. Vi parteciparono, sotto la presidenza del cav. uff. Melogli, conservatore dell'archivio notarile di Firenze, numerosi conservatori; i quali discussero della semplificazione del servizio dei loro archivi, e segnatamente della necessità di affidare la riscossione delle tasse agli uffici del registro. Trattarono ancora del pagamento delle quote ai notai e ai loro eredi, opinando per l'antico sistema anzichè pel nuovo; e del miglioramento delle condizioni del personale, pel quale invocarono un ruolo unico.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

Archivio della r. Società romana di storia patria (Roma, 1916), an. XXXIX, n. 1-2.

Avvenire (L') degli Archivi (Roma, 1916), an. XIII, n. 10-12.

Bollettino del Comitato nazionale per la raccolta ed utilizzazione dei rifiuti d'archivio a favore della Croce Rossa Italiana (Roma, 1916), n. 1-3.

Bollettino storico pistoiese (Pistoia, 1916), an. XVIII, 4 e indice tripartito delle annate XVI-XVIII (1914-16) a cura del prof. Alfredo Chiti.

Rivista delle biblioteche e degli archivi (Firenze, 1916), an. XXVII, n. 1-8.

Rivista storica del Sannio (Benevento, 1916), an. II, n. 5-6.

b) pubblicazioni varie

Bollettino del Comune di Napoli. N. S. XLI, n. 3-4. - Napoli, Giannini, 1916, 4.º pp. 92, 101.

CADORNA CARLA, *I rapporti anglo-italiani nel pensiero di una scrittrice inglese* (dalla Vita italiana, IV, fasc. 44 ag. 1916). - Roma, 1916 8.º pp. 6.

Comando supremo del r. esercito italiano, segretariato generale per gli affari civili, *La gestione dei servizi civili*. Documenti. — Treviso, officina arti grafiche Longo,

1916, 8.º, fascicolo I, 31 dicembre 1915, pp. 252; II, 31 marzo 1916, pp. 103; III, 30 giugno 1916, pp. 89; IV, 30 settembre 1916, pp. 242.

— — *La scuola nei territori occupati.* - Treviso, officina arti grafiche Longo, 1916, 8.º, pp. 79.

CORSINI ANDREA, *I medici navali nell'evo antico e medio.* Note storiche. (dagli *Annali di medicina navale e coloniale* XXII, 1916). - Roma, Officina poligrafica italiana, 1916, 8.º, pp. 32.

DALLA SANTA GIUSEPPE, *Uomini e fatti dell'ultimo trecento e del primo quattrocento.* Da lettere di Giovanni Contarini, patrizio veneziano, studente ad Oxford e a Parigi, poi patriarca di Costantinopoli (dal *N. Archivio Veneto* N. S. XXXII). Venezia, Ferrari, 1916, 8.º, pp. 105.

— — *La R. Deputazione veneta di storia patria nel biennio accademico 1914-1916.* Relazione (dal *Nuovo Archivio Veneto* N. S. XXXII). - Venezia, Ferrari, 1916, 8.º, pp. 660.

DELLA VALLE DI CASANOVA ALFONSO, *Il 15 maggio del 1848 in Napoli.* Lettere nuovamente edite da Giustino Fortunato. - Roma, Bertero, 1916, 8.º, pp. 41.

DEL LUNGO ISIDORO, *Le lettere della signora Emilia* (estratto dalla Miscellanea Giovanni Sforza). - Lucca, Baroni, 1916, 8.º, pp. 41.

FALOCI PULIGNANI M., *Inventario dell'Archivio del Duomo di Foligno* (dall'Arch. per la storia eccles. dell'Umbria, III). - Perugia, Unione tipog. coop., 1916, 8.º, pp. 130.

FUMI LUIGI, *Eretici e ribelli nell'Umbria.* - Todi, Atanòr, 1916, 16.º, pp. 195.

GORETTI LUIGI, *Persecuzione misteriosa.* Spunti di vita contemporanea. - Roma, tip. forense, 1916, 8.º, pp. 104 e 31.

— — *Dopo la guerra: gli interessi d'Italia in Oriente.* Conferenza. - Montecatini, Arti grafiche, 1916, 8.º, pp. 40.

LAZZARESCHI EUGENIO, *Leggende del buon tempo antico.* Con prefazione di S. E. il card. Pietro Maffi. - Firenze, tip. Domenicana, 1916, 8.º, pp. 152.

MANARESI CESARE, *Un appello contro sentenza dei consoli di Milano al tempo di Ottone IV* (dall'*Archivio storico lombardo* XLIII, 3). - Milano, Coiati, 1916, 8.º, pp. 19.

PADIGLIONE CARLO, *Il valore dei Napoletani dimostrato a Curtatone nel 29 maggio 1848.* Napoli, Lubrano, 1916, 8.º, pp. 23.

PANTANELLI GUIDO, *Ricordi della campagna di Garibaldi nel 1866,* memorie di un volontario (dalla *Rassegna storica del Risorgimento*, III, 3-4). - Città di Castello, S. Lapi, 1916, 8.º, pp. 18.

PECCHIAI PIO, *Cristoforo della Strada e un episodio delle lotte guelfo-ghi-*

belline in Milano durante il dominio del duca Giovanni Maria Visconti (dall'*Archivio storico lombardo*, XLIII, 3). — Milano, Cogliati, 1916, 8.º, pp. 24.

PISTOLESE SERAFINO, *Credito pubblico e privato nella finanza di guerra inglese* (dalla *Rivista di scienza bancaria*, III, 1-3). - Roma, 1916, 8.º, pp. 37.

RE-BARTLETT LUCY, *Internationalism: essays on anglo-italian relationships*. - London, Ward, 1916, 32.º, pp. 92.

ROSSI AGOSTINO, *Le cause di debolezza della Triplice Alleanza* (dalla *Nuova Antologia*, 1.º luglio 1916). - Roma, 1916, 8.º, pp. 14.


ROSI MICHELE, *L'Italia odierna*, fasc. 12-13. Torino, Unione tip. edit. 1916, 4.º, pp. 385-464.

SERAFINI ALBERTO, *Ricerche sulla miniatura umbra sec. XIV-XVI* (dall'*Arte* di Adolfo Venturi, XV, 6 e seg.) - Roma, Unione edit. 1912, 4.º, con molte fotoincisioni.

SORBELLI A., *Nuovi insegnamenti. Corso di bibliologia e biblioteconomia all'Università di Bologna* (dall'*Università italiana*, XV, 7-8). - Bologna, Azzoguidi, 1916, 8.º, pp. 6.

SPADONI DOMENICO, *I volontari per l'indipendenza italiana nel 1815* (estr. dagli *Atti e memorie della r. Dep. di st. patria per le Marche*, II. S. X, 2). - Ancona, 1915, 8.º, pp. 297-330.

— — *Bologna e Pellegrino Rossi per l'indipendenza d'Italia nel 1815* (dalla *Rassegna storica del Risorgimento*, III, 1-2). - Città di Castello, Lapi, 1916, 8.º, pp. 47.



INDICE DELL' ANNATA III

1916

INGUANEZ P. D. MAURO - Cataloghi di codici di prepositure e chiese Cassinesi nei secoli XI-XV. (Notizie estratte dall'archivio di Montecassino)	p.	3-20
DORINI UMBERTO - Intorno all'« Archivio Generale » fondato a Firenze da Cosimo I nel 1569	"	22-31
PECCHIAI PIO - Questioni archivistiche	"	32-49
CASANOVA E. - La pubblicità degli atti delle amministrazioni governative	"	75-91
RE E. - Storia e geografia delle provincie irredente	"	92-123
LOEVINSON E. - La costituzione di papa Benedetto XIII sugli archivi ecclesiastici: un papa archivista (contributo alla archivistica dei secoli 16. ^o -18. ^o)	"	159-206
PECCHIAI P. - Gli archivi degli antichi ospedali milanesi	"	207-241
BERNARDINI C. - Concentrazione all'archivio di Stato degli uffici notarili di proprietà privata esistenti in Roma	"	242-246
D'AMIA A. - L'insegnamento della paleografia e gli archivi di Stato	"	247-255
ZDEKAUER L. - L'Archivio ex-pontificio a Macerata e le carte che ne rimangono	"	285-293
SPANO G. - I recenti decreti per gli Archivi di Stato	"	294-305
Varietà: Documenti per la storia degli archivi e delle biblioteche	"	306-307
Necrologie: TONETTI F. - Cesare Salvarezza	"	50-56
" PANTANELLI G. - Emilio Orioli	"	256-258
" MUNICCHI A. - Ernani Dominici	"	308-309
Bibliografie: FILANGIERI DI CANDIDA GONZAGA R. - <i>Genuardi L.</i> La « Lex et consuetudo Romanorum » nel principato longobardo di Salerno	"	57
FILANGIERI DI CANDIDA GONZAGA R. - <i>Mengozzi Guido</i> , Il comune rurale del territorio lombardo-tosco	"	57-58
MONTENOVESE O. - <i>Bellucci P. A.</i> Tesoro di S. Gennaro	"	58-59

RE E. - <i>Stoppoloni A.</i> L'istruzione pubblica nella provincia di Ancona dal Regno Italiano ad oggi	p.	59-61
CASANOVA E. - <i>Panella A.</i> Gli studi storici in Toscana nel secolo XIX	"	124-125
CASANOVA E. - Archivio per la storia ecclesiastica dell' Umbria	"	125-127
CASANOVA E. - Annuario del R. Archivio di Stato in Milano 1916	«	259-261
TRAVALI G. - <i>Sorge G.</i> Mussomeli	«	310-311
E. C. Annunzi bibliografici di pubblicazioni dei sigg. :		
Bernardini, Barone, Rostagno, Barone, Muller, Garaffa, Re, Loevinson, Cagiati, Molmenti, Cer-rati, Lazzareschi, Lubrano, Sforza, Drei, Pa-gani, Pantanelli, Morini, Caracciolo	"	62-66
Inguanez, Menchetti, Landini, Lazzareschi, Molmenti, Mastrotrilli, Morini, Pantanelli, Volpi-cella	"	128-129
Donati Valentini, Garaffa, Ippoliti, Sorbelli, Cimo-relli, Marocco, Ricciardi, Re, Rivari, Cametti, Molinaro Del Chiaro, Pecchiai, Dallari, Tom-masi	"	262-265
Sorbelli, Héry, Marre, Faloci Pulignani, Michel, Corsini, Manaresi, Pecchiai, Dalla Santa, Spa-doni, Padiglione, del Bollettino del Comune di Napoli, dell' on. Fortunato, Pantanelli, De Bla-siis	"	312-316
Notizie	p.	66-72, 130-156, 265-282, 316-322
Pubblicazioni pervenute in cambio o dono	"	72-74, 156-157, 282-284, 322-324